

LX.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Dichiarazione del senatore Cencelli, in seguito alla quale il presidente prende atto delle dimissioni da esso rassegnate da membro della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti, ed annunzia che in una prossima tornata il Senato procederà alla votazione per surrogarlo — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al capitolo 5, del titolo V, della legge 13 novembre 1859 (Scuole normali) — Considerazioni del senatore Paternò sull'art. 1, intorno al quale parlano successivamente il senatore Cremona, il ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Blaserna, relatore — Approvazione dell'art. 1, e di tutti i rimanenti del progetto di legge dopo discussione su alcuni articoli alla quale prendono parte i senatori Chiaves, Todaro, Alfieri, Dini, Pecile, Bargoni, Finali, il ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Blaserna, relatore — Presentazione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94.

La seduta e aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti il ministro della marina e quello della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cencelli ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Dal verbale letto testè e da una lettera inviata mi dal vostro eccellentissimo presidente ho rilevato che ieri il Senato credette di non accettare le dimissioni da me date da membro della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti. Mi fo un dovere di ringraziare il Senato di questo attestato di fiducia e di alta benevolenza, del quale conserverò finò che vivrò grata ed indelebile memoria. Ma spero non verrà accusarmi di ingratitude e di ostinazione se oggi mi permetto

di tornare a pregarlo per quanto so e posso, di recedere dalla presa deliberazione ed accettare le mie dimissioni. Prego il Senato a credere che la mia insistenza non proviene da ragioni men che corrette, ma dalla convinzione sola di non poter essere più utile alla Cassa depositi e prestiti, per la quale ho sentito sempre l'affetto che nutre il tutore per la sua pupilla, giacchè nelle nuove funzioni imposte dalla legge qualunque mia rimostranza perderebbe valore ritenendola non reale, ma effetto di antiche prevenzioni.

Signori senatori, posso, anzi devo ossequente piegare il capo al voto della maggioranza, ma non posso e non devo rinunziare alle mie profondissime convinzioni.

Dopo la dichiarazione fatta nei due rami del Parlamento che la Commissione di vigilanza si può trascurare al punto di neppure consultarla sulle operazioni che vengono ordinate all'Amministrazione, che quelle da me più combattute sono ottime e si continueranno a fare, ognuno vede che il posto da me occupato in passato non mi

spetta più, essendo cambiate ed accresciute le responsabilità, mentre è diminuita, e quasi annullata l'autorità della Commissione della Cassa; spetta invece ad altro collega della maggioranza, il quale ha sostenuta, difesa e votata la legge con piena scienza e coscienza, di fare il bene dello Stato senza pregiudizio della Cassa depositi e prestiti.

La sorveglianza d'essa sarebbe ora per me un calice tanto amaro, che prego caldamente mi sia risparmiato: *Transeat a me calix iste*.

Dopo ciò prego il presidente di voler sottoporre di nuovo al Senato l'accettazione delle mie dimissioni nella lusinga che vengano accettate.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, dopo queste dichiarazioni dell'onorevole senatore Cencelli, non resta che prendere atto delle sue dimissioni.

Prendo dunque atto delle dimissioni del senatore Cencelli da membro della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

In una prossima tornata si procederà alla votazione per surrogare il senatore Cencelli in quella Commissione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Teti chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni al capitolo quinto del titolo quinto della legge 13 novembre 1859 (scuole normali) » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (scuole normali).

Come il Senato rammenta ieri fu chiusa la discussione generale: passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le regie scuole normali femminili non saranno più di una per ciascuna provincia del Regno, di due per le provincie di Firenze, di Milano, di Napoli e di Udine, e di tre per la provincia di Roma.

Sono mantenuti gli assegni sul bilancio dello Stato alle scuole normali pareggiate di Torino.

Le nuove scuole qui contemplate devono for-

marsi o completarsi d'accordo col municipio del luogo, ove la scuola dovrà sorgere e previa la domanda di esso.

Le regie scuole normali maschili non possono essere più di 14. Un regio decreto ne designa le sedi per le varie parti del Regno, tenendo specialmente conto del numero degli alunni nelle scuole già esistenti.

Quando la media triennale degli alunni, in una scuola normale maschile o femminile, non raggiunga il numero di 40, un regio decreto potrà ordinarne la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'art. 1 il senatore Paternò.

Senatore PATERNÒ. Signori senatori, il fatto che non ho presa la parola nella discussione generale di questa legge è prova che non ho nulla da opporre ai criteri fondamentali della legge stessa, e lodo anzi il ministro per aver presentato una legge che nel suo complesso tende a migliorare l'istruzione normale del Regno, e conseguentemente l'istruzione popolare.

Però a me sembra che l'art. 1 nel quale sono fissate le scuole normali maschili e femminili che debbono sussistere non corrisponda intieramente ai bisogni delle varie parti d'Italia, mi sembra inoltre che non vi sia perfetta armonia fra i criteri che il ministro dice lo abbiano guidato nella riduzione delle scuole normali maschili, e l'applicazione che di questi criteri egli fa nell'art. 1 della legge.

È vero che il nostro Ufficio centrale ha migliorato l'articolo, ma non tanto da rassicurarmi completamente.

Il signor ministro nella relazione che precede il progetto, parlando delle scuole normali maschili ha scritto: « Io propongo di ridurle a 14, una per regione, lasciando sussistere le più frequentate, le quali, è presumibile, debbano continuare ad avere un maggior numero di alunni, quelle che sono già in luogo dove la scuola normale deve essere, perchè difficilmente si andrebbe più lontano a cercarla ».

E non ha detto questo solo; ma nel suo discorso di ieri il ministro ha parlato di scuole normali tische, di scuole normali dove non vi sono che 17, 21, 34 alunni, ed ha soggiunto queste testuali parole: *Riduciamo il numero delle scuole normali maschili che vivono di vita così misera*. Onde, a sentire il ministro,

tutto avrebbe fatto supporre che fra le scuole da abolire vi sarebbero state quelle tistiche, quelle frequentate da piccolo numero di alunni.

Invece se noi esaminiamo le tabelle, troviamo l'opposto.

Sono soppresse: la scuola di Palermo che ha 121 allievi ed è la più numerosa del Regno, quelle di Catania e di Napoli che ne hanno 79 per ciascuna e che vengono per numero immediatamente dopo quella di Palermo, la scuola di Saluzzo, che ne ha 73. Mentre che fra le scuole che sono mantenute, le più numerose sono quelle di Città Sant'Angelo e di Firenze, che ne hanno 63 e 62.

E anzi per quella di Città Sant'Angelo il numero vero è di 24, perchè tutti gli altri alunni sono iscritti al corso preparatorio che si vuole abolire.

Dunque il criterio fondamentale che guidò il ministro nel proporre la soppressione di alcune scuole, che egli stesso ieri chiariva dicendo di volere abolire le scuole che vivono di vita stentata, mi sembra se non erro, contraddetto dal fatto delle scuole che sono mantenute, dal fatto delle scuole che sono soppresse. E però ho tutta la ragione di credere che altri criteri abbiano dovuto guidare il ministro in questa soppressione di scuole, criteri che ha dimenticato di esporre nella sua relazione e che spero, egli verrà far conoscere al Senato, perchè si possa con serena coscienza votare la sua legge.

Ed a questo proposito vorrei far notare al Senato che in argomento di questa natura non bisogna lasciarsi guidare da criteri rigidi e sempre uguali, da un criterio unico applicabile ovunque senza cognizione delle condizioni peculiari dei vari siti, ma invece è conveniente e giusto lasciarsi guidare dai bisogni dei luoghi, bisogni che sono del resto mutabili coll'andar del tempo.

A spiegar più praticamente il mio concetto, sottoporro all'attenzione del Senato una breve comparazione delle condizioni in cui si trova l'istruzione elementare in alcune provincie del Regno, e questo mio confronto lo farò sopra due regioni importantissime che si trovano ai due estremi del paese, e che hanno presso a poco la stessa popolazione, ossia circa 3 milioni e 200,000 abitanti. Parlo del Piemonte e della Sicilia.

Premetto che l'ultimo censimento del Regno

ha provato, che, mentre in Piemonte gli analfabeti sono soltanto il 32.27 per cento, la Sicilia ha il privilegio non invidiabile di avere l'81 per cento di analfabeti ossia per numero di analfabeti la Sicilia è solo superata dalla Calabria, dove ascendono all'84 per cento.

E però se in Sicilia vi è meno gente che sa leggere e scrivere, è evidente che ivi è maggiore il bisogno, che non sia per esempio in Piemonte, di estendere l'istruzione elementare e quindi maggiore il bisogno di avere maestri nuovi.

E che il bisogno di avere maestri in Sicilia sia maggiore che in altre regioni d'Italia, è confermato dal fatto che le scuole normali vi sono molto più frequentate che non lo siano nelle altre regioni d'Italia; e se questi argomenti non bastassero a provarlo, ve ne sono ben altri che si rendono più chiari ricorrendo alla comparazione cui ho prima accennato, che traggo dall'ultimo annuario della statistica del Regno.

Nell'anno 1886-87 mentre le scuole elementari in Piemonte accoglievano 352,450 alunni, in Sicilia erano frequentate soltanto da 131,931 alunni, vuol dire un terzo circa. E mentre che in Piemonte abbiamo in quell'anno 7531 maestri, in Sicilia non ne abbiamo che 3708, cioè la metà circa di quelli del Piemonte colla stessa popolazione. In Sicilia quindi non siamo ancora arrivati a quel dato punto in cui non si deve fare altro che sostituire i vuoti che si fanno nel corpo degli insegnanti. L'istruzione elementare in Sicilia non è tuttavia pervenuta allo stato di equilibrio stabile, essa è tuttora in via d'incremento; è necessario di raddoppiare il numero dei maestri; di triplicare quello degli alunni perchè la Sicilia in fatto d'istruzione popolare pervenga al livello delle altre regioni ove la istruzione è più diffusa. Nè si dica che ciò possa esser dovuto al fatto che in Sicilia si senta meno il bisogno della scuola, e si abbia minore sete di istruzione, perchè riesce facile provare che si è anzi in via di progresso rapido e continuo.

Non annoierò il Senato con lunga sequela di cifre: dirò soltanto che se noi prendiamo le statistiche degli anni passati, per esempio, quella del 1870-71, troveremo che in Piemonte il numero degli allievi delle scuole elementari era di 333 mila cioè presso a poco quello di ora; il numero dei maestri era 6788 con una differenza in meno di qualche centinaio soltanto su quelli

attuali, mentre che nella stessa epoca in Sicilia gli alunni delle scuole elementari ascendevano appena a 71,000, la metà di quelli che sono attualmente ed i maestri circa 2000 mentre oggi se ne hanno più di 3700.

Dunque in Sicilia si sente il bisogno della istruzione; si va avanti e si va avanti rapidamente.

E mentre in altre provincie del Regno siamo già arrivati a quel giusto termine in cui non c'è da fare altro che sostituire i posti che si vanno facendo vuoti, in Sicilia abbiamo bisogno di nuovi insegnanti per raggiungere quel limite medio che è richiesto nell'interesse generale della nazione.

Sono queste le ragioni principali per le quali a me sembra che l'abolizione delle scuole normali maschili in Sicilia non sia suggerita da completa ed attenta conoscenza dei bisogni di quelle provincie, che sono pure tanta parte d'Italia.

Forse, ed io mi auguro che sia domani, fra qualche anno non avremo più bisogno di tutte queste scuole normali, ma oggi ne abbiamo bisogno per corrispondere degnamente ai doveri di civiltà e di progresso. Ma già prevedo la risposta che mi darà il ministro. Il signor ministro mi dirà che si provvede con le scuole femminili.

Risponderò che con le scuole normali femminili non si provvede abbastanza.

Nella relazione che ho già citato il signor ministro usa una espressione che invero poco mi piace. Egli dice: Non vi nascondo, o signori, che mio fermo intendimento era di proporvi l'abolizione di tutte le scuole normali maschili.

Io non voglio attribuire a queste parole del signor ministro maggiore importanza di quella che egli stesso certamente le ha dato nello scrivere, perchè io non posso comprendere come in uno Stato come l'Italia si voglia interamente affidata a donne l'istruzione popolare e tanto meno posso comprendere come, abolendo interamente le scuole normali maschili si voglia indirettamente conseguire lo scopo di impedire agli uomini di fare i maestri.

Evidentemente quelle parole sfuggirono al signor ministro, le ha dette così per modo di dire, per far comprendere forse il suo desiderio che nelle scuole elementari insegnino di preferenza le maestre. Nei dovuti limiti, di questa opinione sono anch'io.

Nell'anno 1884, quando era assessore della pubblica istruzione in Palermo col mio amico marchese delle Favare sindaco, fui il primo ad affidare alcune scuole maschili a delle maestre e mi trovai bene. Dopo alcuni anni, assunta la sindacatura, fu aumentato il numero delle scuole maschili affidate a maestre e me ne lodo, ed oggi a Palermo per lo meno la metà delle scuole maschili elementari inferiori sono affidate a maestre. Quindi nell'animo mio il concetto di affidare alle maestre l'insegnamento delle scuole elementari inferiori non ha bisogno di entrare, è già immedesimato; ma da questo ad affidare interamente tutte le scuole elementari anche delle classi superiori, od imporre con una legge che tutte le classi siano affidate a donne ed a vietare, per la legge, che i maschi insegnino nelle scuole elementari, corre un abisso ed io vorrei discutere l'argomento se l'occasione si presentasse, perchè io sono convinto che non si potrà mai fare a meno dal ricorrere ai maschi per la direzione dei grandi corsi, che non si potrà mai fare a meno dall'aver dei maestri per insegnare nelle classi superiori e specialmente in certe regioni, tra le quali regioni metto la Sicilia; ed in questa osservazione trovo un altro argomento per non lodarmi della disposizione contenuta nell'articolo primo della legge con la quale vengono ad abolirsi le scuole normali di Palermo e Catania, quando nell'animo di tutti dovrebbe essere chiaro il grande bisogno che quelle provincie hanno ancora di maestri. Ma lasciamo i maestri e veniamo alle scuole normali femminili.

Anche qui io non trovo una perfetta armonia tra quello che il ministro scrive nella relazione e quello che poi vuol fare. Col suo progetto di legge il ministro viene ad aumentare il numero delle scuole normali femminili. Io in verità non sono pienamente convinto, e lo vedremo tra breve, della necessità di questo aumento.

Ma sapete quando si propone dal ministro l'aumento delle scuole normali femminili? Dopo aver scritto questa parola nella sua relazione:

« Il numero delle maestre elementari è già così grande che non sembra necessario a continuare a farne educare a spese dello Stato, ».

Dunque se il numero delle maestre elementari è così grande, perchè aumentare le scuole che ci sono?

E che nella mente del signor ministro sia radicato il pensiero che il numero delle maestre elementari oggi è già molto grande, risulta da un altro fatto che egli cioè, nella sua stessa relazione propone di diminuire i sussidi che si danno alle allieve delle scuole femminili e di aumentarli alle maschili, scrivendo queste parole: restringiamo dunque il numero delle borse di studio alle maestre, assegnamoli di più alle scuole maschili che alle femminili.

Sembrerebbe adunque da queste premesse che il ministro avesse dovuto proporci anche una diminuzione nel numero di scuole normali femminili. Invece ne propone un aumento nella lusinga forse di fare un compenso colla diminuzione delle maschili, e di spingersi più presto nella via di affidare sempre più l'istruzione dei fanciulli alle donne.

Ma, ripeto, a me sembra che la riduzione delle scuole normali maschili sia per il momento inopportuno e sia voglia fare troppo radicalmente e senza tener conto dei vari bisogni e che da l'altro lato l'aumento delle femminili sia in questo momento eccessivo.

Forse verrà giorno in cui si potrà ridurre le scuole normali maschili a quattordici, e forse anche a meno di quattordici; verrà giorno in cui ci sarà bisogno delle 75 scuole normali femminili che il ministro vuole istituire.

Ma per il momento io prenderei una via media, perchè colla via media credo che si soddisferebbe molto meglio ai bisogni attuali dell'Italia.

A suffragare il mio concetto che il numero delle scuole normali femminili proposto, è soverchio, debbo esaminare qualche cifra.

Nella legge che esaminiamo è detto che sono mantenute le 3 scuole normali femminili attualmente esistenti a Roma.

Io non mi oppongo, come non mi oppongo che siano mantenute le due scuole nella provincia di Firenze, come non mi oppongo che siano mantenute le due scuole nella provincia di Udine.

Ma, signori, dal mantenere lo stato di fatto, a stabilire con una legge dello Stato la necessità di mantenere quelle scuole, corre una notevole differenza.

Una legge non deve stabilire se non quella cosa il cui bisogno è evidente, e quando vi

siano tutti i dati per prevedere che questo bisogno sarà permanente.

Ma analizziamo le cifre e vediamo se siamo in questo caso di un bisogno riconosciuto e permanente. Delle tre scuole di Roma, quella « Vittoria Colonna » ha 126 alunne; le altre due « Margherita di Savoia » e « Giannina Milli » ne hanno 58 per ciascuna. Non voglio dire che queste scuole siano tifiche; non userò la sua espressione, signor ministro, ma non posso nemmeno dire che abbiano vita molto rigogliosa; non sono abbondanti di robustezza con 58 allieve. E se facciamo un esame più attento sul numero delle allieve che frequentano le varie classi; troveremo che per esempio alla seconda classe in una delle due scuole non ci sono che undici allieve e nell'altra dodici; vuol dire 23 alunne in due seconde classi. Alla terza classe in una 18, in un'altra 17, vuol dire in tutto 35. E però a me sembra evidente che quando si volesse completamente soddisfare al bisogno attuale in Roma, sarebbero molto più che sufficienti due scuole, e volendo essere larghi si potrebbe forse in una delle due scuole fare una prima classe *bis*, ma tenere delle seconde classi con undici e delle terze con 17 alunne, mi pare troppo, e tanto più mi pare grave quando questo si voglia sancire permanentemente con una legge dello Stato.

E quello che dico per Roma posso ripeterlo anche per le scuole della provincia di Firenze dove se ne vogliono lasciare due, quella di Firenze con 109, l'altra di Pistoia che non ha che 52 allieve; anche per queste scuole mi guardo bene dal proporre che siano tolte, ma che si sia affermato nella legge la necessità di mantenerle non mi pare conveniente.

Restino queste scuole fintanto che il bisogno le vuole; ma si lasci al ministro la facoltà di sopprimerle quando il bisogno sia meno urgente.

Cosicchè, per essere breve, parmi che esaminando attentamente quest'articolo esso presenti due inconvenienti: il primo di ridurre troppo le scuole normali maschili, e subordinatamente di ridurre le scuole normali in quelle provincie nelle quali il bisogno della istruzione è ancor vivamente sentito, perchè, come ho provato con i dati statistici, il numero dei maestri richiesti va aumentando con rapida pro-

gressione; il secondo è quello di stabilire fin da ora e per legge un numero di scuole magistrali femminili che eccede il bisogno e che non è equamente distribuito. Ed invero il criterio del ministro di volerne una per provincia, può essere un criterio comodo, ma non è il più giusto quando si pensi che abbiamo provincie come quella di Torino e di Milano, che contano più di un milione di abitanti, e ne abbiamo altre che toccano appena i centomila. In questi casi una scuola per provincia può essere eccessiva. In questo caso, il progetto di legge anzichè eliminare gli organismi tisici ed i rachitici, sembra voglia far nascere nuovi organismi tisici e rachitici.

Come volete che in provincie di centomila abitanti vi possa prosperare una scuola normale ed un convitto florido e numeroso, quando in queste provincie l'istruzione è già sufficientemente diffusa ed il bisogno di maestre non si riduce che a sostituirne poche all'anno!

Guidato da questi argomenti, senza avere menomamente in animo di fare opposizione alla legge, che per altri riguardi reca notevoli benefizi, ma convinto che per determinare il numero delle scuole normali e la loro sede siano ancora necessari degli studi, studi che non sono stati fatti, perchè se questi studi fossero stati fatti, non avremmo la legge nella forma colla quale è stata presentata al Senato, in attesa di questi studi, io vorrei pregare il ministro di accettare un emendamento all'articolo primo nei seguenti termini:

« Le regie scuole normali femminili (invece di dire: sono una per provincia), non saranno più di una per ogni provincia del Regno.

« Saranno mantenute però fino a che ne sarà riconosciuto il bisogno, le tre scuole attualmente esistenti nella provincia di Roma e le due delle provincie di Milano, Firenze, Napoli e Udine.

Con questa forma a me sembra che si salvi tutto, perchè il ministro non sarà da un lato più obbligato ad istituire delle scuole ove non ne è riconosciuto il bisogno, e dall'altro pur mantenendo in alcune provincie parecchie scuole invece di una, potrà, quando esse sieno rese inutili o soverchie, decretarne la riduzione.

Finalmente quanto alle scuole maschili vorrei arbitro il ministro di determinarne il numero e le sedi secondo i bisogni, senza stabilirlo per legge. Comprendo che l'Ufficio centrale

ha portato due emendamenti importanti e nello stesso ordine di idee, che io sostengo, a questo articolo di legge. Il primo è quello che il ministro, nel desiderio di creare uno stato eccezionale per le scuole normali femminili, mentre nella legge si riservava la facoltà d'abolire quelle maschili quando per tre anni avevano meno di 40 allievi, aveva dimenticato di riservarsi la facoltà stessa per le scuole femminili; e l'Ufficio centrale con molto senno ha modificato questa parte dell'articolo.

L'altra modificazione che ha fatto l'Ufficio centrale è quella di togliere la designazione delle città in cui devono essere le scuole maschili. Ma lasciando il numero di 14, signori, siamo allo stesso punto.

Il ministro che ha già presentato il progetto di legge designando le città che devono essere sedi di scuola normale maschile, quando il progetto sarà divenuto legge nonostante la modificazione apportatavi dall'Ufficio centrale, si troverà le mani legate e non potrà a meno che confermare quello che è fatto suo.

Quindi io vorrei lasciare al ministro maggiore latitudine; vorrei che il ministro, raccogliendo tutti i dati, esaminando i bisogni delle varie regioni, delle varie provincie e delle varie città, senza essere obbligato a dibattersi in limiti troppo stretti, potesse con piena conoscenza di causa stabilire le scuole là dove è necessario, abolirle laddove non danno risultati corrispondenti alla spesa. E vorrei che questa facoltà gli fosse accordata senza limiti di tempo, perchè si tratta di bisogni e di esigenze che variano col volgere degli anni, ed è perciò giusto che il potere esecutivo abbia una certa libertà di variazione nell'interesse pubblico.

Il mio emendamento non mira ad intaccare la legge, ma ha il solo scopo di dare al ministro minori vincoli, di lasciargli maggior libertà d'azione, ed io spero che tanto il ministro quanto l'Ufficio centrale vorranno accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cremona.

Senatore CREMONA. Io non ho da intrattenere il Senato che per brevissimi istanti.

A nome anche del collega, il senatore Ascoli, presento un emendamento all'art. 1°, emendamento però che riguarda soltanto la forma.

Noi partiamo dall'ipotesi dell'accettazione

dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, ed a questo emendamento proponiamo una modificazione di forma, a fine di togliere quella dicitura negativa che ci pare poco adatta in una legge.

L'art. 1° nel suo primo alinea, secondo la proposta dell'Ufficio centrale dice:

« Le regie scuole normali femminili non saranno più di una per ciascuna provincia del Regno, di due per le provincie di Firenze, di Milano, di Napoli e di Udine, e di tre per la provincia di Roma ».

Noi proponiamo invece di dire:

« La ripartizione delle regie scuole normali femminili, secondo le diverse provincie del Regno è la seguente:

« a) Provincia di Roma, tre scuole;

« b) Provincie di Firenze, Milano, Napoli e Udine due scuole per ciascuna;

« c) Le altre provincie del regno una scuola per ciascuna ».

Poi viene un secondo alinea che resterebbe come fu proposto dal Ministero.

Quindi l'Ufficio centrale ha proposto un terzo alinea: « Le nuove scuole qui contemplate devono formarsi o completarsi d'accordo col municipio del luogo dove la scuola dovrà sorgere e previa la domanda di esso ».

Ci pare che il medesimo concetto possa essere espresso meglio così:

« Per le nuove scuole che accada istituire in seguito alla ripartizione di cui sopra, occorrerà che il comune della rispettiva sede ne faccia domanda e venga ai necessari accordi col Governo ».

Giacchè non si tratta che di pochissime scuole da istituire *ex novo*; il maggior numero di esse esiste già.

Il terzo alinea del progetto ministeriale, o il quarto dell'Ufficio centrale riguarda le regie scuole normali maschili.

Nel progetto dell'Ufficio centrale è detto: « Le regie scuole normali maschili non possono essere più di 14. Un regio decreto ne designa le sedi per le varie parti del Regno, tenendo specialmente conto del numero degli alunni delle scuole già esistenti ».

Noi proponiamo di dire in questo modo: « Le regie scuole normali maschili sono ridotte al numero di 14, e la loro ripartizione, secondo le diverse provincie del Regno, sarà fissata per

regio decreto con speciale riguardo al numero degli alunni che frequentano le scuole ora esistenti ».

Questi gli emendamenti che, anche a nome del collega Ascoli, ho l'onore di proporre e raccomandare tanto all'onor. ministro quanto all'Ufficio centrale.

Non occorre che io aggiunga dilucidazioni; non si tratta di far prevalere un concetto piuttosto che un altro; si tratta di un emendamento di pura forma.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. Alcune delle osservazioni, che l'onorevole Paternò ha fatto intorno all'articolo primo, furono già messe innanzi nella discussione generale. Egli crede che 14 scuole normali maschili siano insufficienti al bisogno; ma io ciò non credo, se si intende in ispecie di andare, a mano a mano che si possa, sostituendo le maestre ai maestri nelle classi inferiori fino a tutta la terza.

Questa deficienza di maestri, è smentita dalle cifre dell'ultima statistica, quella stessa che il senatore onorevole Paternò ha citata.

Secondo i calcoli, molto probabili, fatti ieri dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, noi avremmo bisogno all'incirca di duemila tra maestri e maestre all'anno per mantenere al completo il personale delle nostre scuole elementari.

Ora nel 1889-90 le nostre scuole normali ne hanno licenziati, compresi i privatisti, circa 4000.

Dunque, oggi come oggi, non soltanto maestri non mancano, ma ne abbiamo ogni anno duemila più di quello che si reputa necessario.

Quindi, posta a parte la possibile deficienza di maestri, la questione è se si debba sì o no cercare di sostituire la maestra al maestro nelle scuole inferiori.

L'onorevole senatore Paternò ha citato una frase della mia relazione.

È verissimo. Io ho molto candidamente detto (e forse sarebbe stato più utile tacerlo), ho detto che in principio ebbi l'idea di sopprimere tutte quante le scuole maschili; ma me ne trattenni pensando ai due ultimi corsi, il quarto ed il quinto; riflettendo cioè che in alcune regioni dove lo sviluppo fisico de' giovanetto è più sol-

lecito, non sarebbe conveniente sostituire il maestro alla maestra neppure nella terza elementare.

Ma, pure riconosciuti questi fatti, queste particolari condizioni debbo aggiungere che della bontà del concetto di sostituire la maestra al maestro, io sono convinto e non mi arrendo neanche alle osservazioni dell'onorevole Paternò.

Consideriamo la cosa con criteri larghi ed alti.

Quali sono le condizioni della nostra scuola elementare?

Noi manteniamo l'obbligo dell'istruzione da sei a dieci anni; non vi è paese civile che non lo protragga sino ai tredici o ai quattordici. Perchè ci fermiamo noi così presto? Perchè nè lo Stato nè i comuni hanno i mezzi, la potenza di fare ciò che in altri paesi si fa. E, tralasciando la questione finanziaria, altre difficoltà abbiamo che in altri paesi non sono, altre ce ne creiamo da noi stessi.

Nei paesi protestanti la scuola è un'aggregato della chiesa: là un sacerdote, poco retribuito perchè ha già una retribuzione per l'ufficio suo di pastore, attende alla scuola, imparte l'insegnamento; da noi questo non si può fare.

Noti, onor. Paternò, io dico molto chiaro che ad una influenza antipatriottica, antinazionale, la quale un prete possa esercitare su un fanciullo da sei ai dieci anni insegnandogli l'*a*, *b*, *c*, io assolutamente non credo: quell'età è troppo tenera, la testa del bambino ancora troppo immatura a comprendere certe questioni: e quand'anche il prete-maestro potesse una tale influenza esercitarla, l'ambiente esterno, l'ambiente domestico ne ucciderebbero i germi assai prontamente. Ma, mentre dico questo, con quel candore che ancora mi sarà rimproverato forse un'altra volta, aggiungo che non sarò certamente io quegli che venga a proporvi di rimettere i parroci nelle scuole, e ciò per ragioni che non istò a discutere, e che del resto tutti comprendono. Questa del dover escludere il prete è una prima difficoltà; la seconda difficoltà è che noi stiamo fermi ad un vecchio concetto, e forse, com'è vizio antico italiano, siamo innamorati di una parola: la gratuità, concetto antidemocratico, se mai ve ne fu. In tutti i paesi civili gli abbienti pagano per la

istruzione dei propri figli un contributo, una tassa scolastica; da noi questo non si vuole, non si crede possibile, perchè la Convenzione affermò che l'istruzione elementare deve essere gratuita, e noi siamo tuttavia umilissimi servi della Convenzione. Di questa condizione delle cose, così complessa, quali sono gli effetti?

Ne ho accennati alcuni: un altro è che noi non possiamo retribuire i maestri in un modo tale da dar loro vita tranquilla e pacata. Ed eccoci al mio pensiero della graduale sostituzione.

La maestra con 560 lire (ne ha 700 quella di scuola mista), che tale è ora il *minimum*, stabilito dalla legge, vive molto meglio che un maestro; la maestra porta nelle scuole qualche cosa che ancora sa del materno. La maestra è più facile che viva in concordia con le autorità locali; la maestra non ha alcuno de' difetti che, il più spesso ingiustamente, ma pure si rimproverano ai maestri.

Ecco le ragioni per le quali, e mi paiono ragioni assai valide, io preferisco nelle scuole, fino alla terza, la maestra al maestro; ecco una delle ragioni per le quali io propongo diminuire per via indiretta il numero dei maestri ed aumentare quello delle maestre; ecco perchè il numero di quattordici scuole normali maschili a me pare sufficiente.

Resta l'altra questione: le sedi di queste quattordici scuole.

In primo luogo, onorevole senatore Paternò, il criterio della popolazione scolastica è un criterio certamente da tenersi in molta considerazione; ma non può essere il solo. Vi è da tenere conto dei locali, della maggiore o minore inclinazione delle autorità comunali a compiere gli obblighi che la legge impone: tutto questo è e deve essere argomento di considerazione e di studio quando si tratta di determinare la sede dell'istituto.

L'onorevole Paternò diceva: guardate, voi sopprimete delle scuole che hanno cento alunni, ne mantenete di quelle che ne hanno ventiquattro.

Ma v'è una considerazione, onorevole senatore, di molto maggior valore, che non abbia in questo caso la statistica. In tutte le parti d'Italia non si parla la lingua italiana, si parla anzi, dappertutto, fuorchè in Toscana, il dia-

letto, e qua e là in più luoghi anche della Toscana il vernacolo.

Di qui la necessità che il maestro conosca questo dialetto o questo vernacolo, per mettersi subito in comunicazione col fanciullo, che deve addestrare a parlare la lingua comune.

Un toscano dirà che esso è il depositario della lingua; or bene, mandate un toscano a Cefalù, e vedete poi che cosa potrà fare in iscuola: quello che un siciliano in una scuola della Toscana.

Tale è la ragione per la quale io propongo di assegnare una scuola normale maschile a ognuna di quelle che io chiamerò regioni o circuiti, dove quel tale dialetto si parla comunemente dalla popolazione. Ecco la ragione per cui certe scuole normali maschili, quantunque frequentate da pochi alunni, meritano di esser mantenute.

Altre osservazioni fece l'onor. Paternostro, s'io non erro, intorno alle scuole normali femminili delle quali condannò si volesse cresciuto il numero. Ma quante sono poi le scuole normali femminili che si accrescono? Alcune maschili si tramutano in femminili; si istituiscono scuole femminili a Modena, Massa, Reggio Calabria, Ferrara, Treviso e Vicenza. Sono queste 6 le provincie che guadagnano una scuola normale femminile, e credo che queste provincie siano tali da poter mantenere nella scuola una popolazione scolastica abbastanza abbondante.

Forse l'onor. Paternò, allorchè parlava di una provincia di 100,000 abitanti, accennava a Massa e vaticinava che la scuola che vi si fonderà sarà tisica come quelle che si vogliono soppresse.

Ma, onor. Paternò, consideri questo: che la provincia di Massa non ha d'istituti governativi che un ginnasio e un liceo; niente altro; e i contribuenti pagano come tutti quelli delle altre provincie; quindi se in questa ripartizione che si fa, distribuendo una scuola normale per ogni provincia, Massa arriverà a questo banchetto a cui son sedute da un pezzo molte altre provincie italiane, ed alcune con assai lauto cibo, pensi, onor. Paternostro che essa vi arriva tardi e le si offre modesta pietanza.

Per ultimo, io non rifiuto certe facoltà, ci metteremo su di ciò d'accordo coll'Ufficio centrale; ma, il come intenda valermene, io l'ho già detto; e del resto ripeto un'ultima volta

che io credo 14 scuole normali maschili più che sufficienti al bisogno.

Sul modo della distribuzione di queste 14 scuole maschili, io non mi rifiuto di studiare nuovamente, di tener conto di tutti gli elementi; certo io non sono andato alla leggiera nel proporre la mia tabella; ma io farò nuovamente degli studi, e se c'è qualche interesse lesa nel confronto dell'un paese coll'altro, io cercherò di correggere l'errore in cui fossi caduto, purchè però non si voglia ch'io badi ai nomi anzichè alle cose.

Citerò un esempio.

Mi si disse: badate di non sopprimere la scuola maschile della tale città. Essa da quella soppressione avrebbe grande iattura.

Vediamo come stieno le cose.

Quella tale città ha una scuola maschile di tre corsi ed una femminile di tre corsi, e per quella scuola maschile di tre corsi paga un contributo di 8000 lire all'anno.

Io propongo, è vero, di sopprimere i tre corsi della scuola maschile, ma propongo altresì di restituire alla provincia il contributo delle 8000 lire.

Se questo, o signori, si chiama danneggiare una città, io non so più in qual modo le città possano per gli atti del Governo avvantaggiarsi.

PRESIDENTE. Il senatore Blaserna, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Dopo la risposta così chiara data dall'onor. ministro, credo si possa conservare il concetto espresso nell'articolo primo, poichè in fondo si tratta di tener conto dei vari bisogni, che ha l'Italia per le diverse sue scuole.

Abbiamo riconosciuto che il far dei nomi in una legge era pericoloso, poichè è difficile che corpi deliberanti, come il Senato, possano occuparsi di tutti i minuti particolari che riguardano l'impianto di una scuola e la sua conservazione.

Per uno studio coscienzioso dovremmo recarci sul posto, vedere i locali, i mezzi d'istruzione e di studio; ma queste cose sono di spettanza del potere esecutivo.

Ecco la ragione per la quale noi, nella nostra proposta, abbiamo cancellato quella lista di nomi, tanto più che riconosciamo, che essa ha bisogno di essere ancora una volta presa in esame e ristudiata.

L'onor. ministro vi ha dichiarato, che egli da parte sua non ha difficoltà di farlo, e che lo farà e io credo che su questo si possa contentarsi di tale dichiarazione. Faccio osservare al collega senatore Paternò una cosa.

Egli ci ha detto che per esempio, per la Sicilia, della quale si è preoccupato di più, il bisogno di avere un numero maggiore di maestri, e quindi anche di scuole risulta del fatto, che finora l'istruzione popolare lì è rimasta molto più addietro ad altre provincie.

Però la questione è doppia, non dimentichiamolo.

Una regione, pronunciamo pure questa parola che pare abbia dato ai nervi a qualcheduno dei nostri colleghi, una regione ha bisogno di un certo numero di maestri, quando le scuole sono molto popolate e quando le scuole sono molto numerose, perchè naturalmente per quel turno necessario per le malattie e per le morti bisogna provvedere a tutti i ricambi necessari del personale, e più sono le scuole e più forte diventa il ricambio.

Se voi avete invece un'altra regione nella quale le scuole si trovano per esempio a metà, il ricambio che ci vuole sarà soltanto della metà...

Senatore PATERNÒ. Domando la parola.

Senatore BLASERNA, *relatore*. ... È vero che nello stesso tempo bisogna anche pensare a creare nuove scuole e questo richiede un numero di maestri maggiore; ma se voi fate la somma di una cosa e dell'altra, non saltano fuori delle differenze così forti, come si potrebbe credere a prima vista.

Certamente se noi prendiamo due paesi, che hanno un insegnamento tutti e due uguale, per esempio, per prendere il caso più semplice, se abbiamo lo zero, si capisce benissimo che in tal caso, se uno di questi paesi vuol progredire più rapidamente dell'altro, avrà bisogno di un numero maggiore di maestri; ma quando il problema è più complesso, come quelle che vi ho accennato, poco su, poco giù, le cose si equilibrano. Ora io non dubito però che il signor ministro, quando si tratterà di ripartire queste scuole, terrà conto anche di questi maggiori bisogni, che ci possono essere in una data provincia o regione piuttosto che in un'altra, ma, lo ripeto, sono questioni queste, che è molto

meglio lasciarle al giusto discernimento del ministro, anzichè trattarle in pieno Senato.

Ecco perchè l'Ufficio centrale è di parere, che convenga mantenere presso a poco la dicitura che noi vi abbiamo proposto, salvo a vedere se non sia il caso di modificarla coll'altra proposta dal senatore Cremona, sulla quale avremo agio di ritornare, e che noi accettiamo; ma il concetto, che vi debba essere una riduzione delle scuole normali alla cifra che è proposta dal ministro, io credo che corrisponda allo stato vero, ai bisogni veri di tutto il paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

Senatore PATERNÒ. Duolmi di non poter ritirare l'emendamento che ho proposto all'art. 1, come sarebbe stato mio desiderio; ma non lo posso ritirare, perchè le risposte dell'onorevole ministro non mi hanno soddisfatto.

Il ministro ha splendidamente parlato in tesi generali; ha trattato di molte questioni da me accennate e di altre che non aveva sollevate, sulle quali potrò essere perfettamente d'accordo con lui, però non è entrato nel cuore della questione.

Inoltre dalla sua risposta mi è sembrato che egli, accennando a determinate scuole, dove i municipi non corrispondono bene agli obblighi che risultano dalla legge, abbia potuto alludere a qualche scuola che io credo, che nell'interesse pubblico dovrebbe conservarsi.

Io non posso parimente accettare l'ordine d'idee esposte dal relatore, il quale con molta semplicità ha detto che nelle regioni, uso la parola perchè ha un significato geografico, riconosciuta in tutte le lingue, nelle regioni diverse, dove vi è minor numero di maestri, dove la popolazione scolastica è minore, il bisogno di sostituirli è anche più piccolo; parmi al contrario che l'esempio da me addotto della Sicilia e del Piemonte sia troppo evidente per non lasciar dubbio che in Sicilia debbasi ancora raddoppiare il numero dei maestri per portare al giusto livello la istruzione popolare.

È questo bisogno di nuovi maestri per la Sicilia, dietro il discorso dell'onor. ministro, io lo sento più fortemente, perchè egli ha spiegate le ragioni per le quali non si potrebbe mandare un maestro toscano ad insegnare a Cefalù dove non sarebbe compreso nè potrebbe comprendere il dialetto dei bambini, ed ha mostrato la ne-

cessità che i maestri devono essere della stessa regione ove debbono insegnare.

Questo argomento nuovo, addotto dall'onorevole ministro e che io non toccai, nè avrei toccato, mi fa supporre più necessario e giusto che in Sicilia, ove ancora sono necessari tanti maestri, essi siano formati in scuole magistrali della Sicilia, e però mi confermo nel pensiero che molto inopportunamente si vogliano ridurre.

Per queste considerazioni non ritiro l'emendamento proposto, ed insisto su di esso. Qualunque sia la fortuna che gli toccherà, io sarò sempre pago di avere, nell'interesse della istruzione popolare nazionale, adempiuto a quello che ho giudicato il mio dovere.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica.

Ho dimenticato - e me ne duole - di rispondere una parola alle osservazioni d'indole particolare fatte dall'onor. Paternò.

Comincio dall'escludere ogni specie di allusione. Il fatto è che il ministro della pubblica istruzione ogni giorno si trova a dover contendere con le autorità municipali, quando si tratta di fornire o arredi o locali. E questo è molto naturale, non ne faccio loro rimprovero.

Le autorità locali bene amministrando e tutelando il danaro dei contribuenti, cercano sempre di dare il meno possibile.

Quanto alla Sicilia, l'obbligo è stato proclamato oramai in tutti i comuni. La Sicilia, si afferma, ha meno scuole di quelle che ha il Piemonte. Ma è da considerare che il Piemonte spende 7,370,000 lire per l'istruzione elementare, la Sicilia non spende che 5,122,000.

Ma sia pure ammessa la necessità di avere un maggior numero di insegnanti per la Sicilia. Non mi par più da discutere delle sedi delle scuole normali, dopo che io ho accettato la formula dell'Ufficio centrale; ma posto anche che ci fosse bisogno di un numero maggiore di maestri maschi, sia in Sicilia come in altro luogo, è egli necessario mantenere tutti gli istituti in cui i maestri maschi si formano? Si avrà minor numero d'istituti, con maggiore popolazione scolastica in ciascuno di quelli che rimangono, se veramente esiste il bisogno, al quale l'onor. Paternò accenna.

Il Governo ha a sua disposizione poi, come

già dissi ieri, quei tali 624 sussidi e li darà non già a quelli che dimorano nel capoluogo della provincia o nel luogo dove la scuola normale è situata, ma li darà a coloro i quali da altre parti della provincia si recheranno alla scuola normale.

Dunque, il numero degli istituti non ha niente che fare con il bisogno; diciamo così, con la produzione dei maestri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti; prima rileggerò l'articolo primo del progetto proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

Le regie scuole normali femminili non saranno più di una per ciascuna provincia del Regno, di due per le provincie di Firenze, di Milano, di Napoli e di Udine, e di tre per la provincia di Roma.

Sono mantenuti gli assegni sul bilancio dello Stato alle scuole normali pareggiate di Torino.

Le nuove scuole qui contemplate devono formarsi o completarsi d'accordo col municipio del luogo, ove la scuola dovrà sorgere e previa la domanda di esso.

Le regie scuole normali maschili non possono essere più di 14. Un regio decreto ne designa le sedi per le varie parti del Regno, tenendo specialmente conto del numero degli alunni nelle scuole già esistenti.

Quando la media triennale degli alunni, in una scuola normale maschile o femminile, non raggiunga il numero di 40, un regio decreto potrà ordinarne la chiusura.

A questo articolo primo, proposto dall'Ufficio centrale, sono stati contrapposti diversi emendamenti.

Al primo paragrafo i signori senatori Cremona ed Ascoli propongono la seguente modificazione:

« La ripartizione delle regie scuole normali femminili secondo le diverse provincie del Regno è la seguente:

« a) Provincia di Roma, tre scuole;

« b) Provincia di Firenze, Milano, Napoli, Udine, due scuole per ciascuna;

« c) Le altre provincie del Regno una scuola per ciascuna ».

Invece il signor senatore Paternò propone quest'altro emendamento che più si scosta dal progetto che stiamo discutendo:

«Le regie scuolè normali femminili non saranno più di una per ogni provincia del Regno. Saranno mantenute fino a che ne sarà riconosciuto il bisogno, le tre scuole della provincia di Roma e le due delle provincie di Milano, Firenze e di Udine ».

Questi sono gli emendamenti proposti al primo paragrafo.

Al secondo paragrafo non si contrappone nessuno emendamento.

Al terzo paragrafo i signori senatori Cremona ed Ascoli contrappongono il seguente:

« Per le nuove scuole che accada di istituire in seguito alla ripartizione di cui sopra, occorrerà che il comune della rispettiva sede, ne faccia domanda e venga ai necessari accordi col Governo ».

Al quarto paragrafo i signori senatori Cremona ed Ascoli contrappongono la seguente dizione:

« Le regie scuole normali maschili sono ridotte a 14; la loro ripartizione, secondo la divisione del Regno, sarà fissata con regio decreto. con speciale riguardo al numero degli alunni che frequentano le scuole ora esistenti ».

Il signor senatore Paternò invece manterrebbe la dizione del progetto che si discute, e propone soltanto che al quarto paragrafo, dove si dice: « Le regie scuole normali maschili non possono essere più di 14 », si dica: « ... non possono essere più di 20 ».

Se non vi è nessuna proposta verremo ai voti.

Senatore GRIFFINI. Chiedo che si proceda alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti, paragrafo per paragrafo.

Come già ho detto, l'emendamento che deve avere la precedenza nella votazione è quello del signor senatore Paternò al primo paragrafo, come quello che più si scosta dal progetto che si discute.

Pongo ai voti questo emendamento, non accettato dall'onorevole ministro.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti ora il primo paragrafo, secondo l'emendamento proposto dai signori senatori Cremona ed Ascoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti ora il secondo paragrafo che ho letto, cioè quello che l'Ufficio centrale mantiene identico al progetto ministeriale.

Chi approva questo secondo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'emendamento proposto dai signori senatori Cremona ed Ascoli al 3° paragrafo che il ministro accetta.

Pongo ai voti questo emendamento al terzo paragrafo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il sotto-emendamento del signor senatore Paternò, il quale sarebbe adattabile e al testo che si discute ed all'emendamento dei senatori Cremona ed Ascoli, come quello che non fa che portare il numero delle scuole da 14 a 20 e che il ministro e l'Ufficio centrale non accettano.

Coloro i quali credono che al quarto paragrafo invece di dire « non possono essere più di 14 » si dica « non possono essere più di 20 » sono pregati di alzarsi.

(Il Senato non approva questo sotto-emendamento).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'emendamento dei signori senatori Cremona ed Ascoli al paragrafo 4° che ho già letto, accettato dall'Ufficio centrale e dal signor ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente pongo ai voti l'ultimo paragrafo che dice: « Quando la media triennale degli alunni in una scuola normale maschile o femminile non raggiunga il numero di 40, un regio decreto potrà ordinarne la chiusura ».

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Pregherei l'Ufficio centrale di voler recedere dalla proposta che esso fa d'aggiungere la parola « femminile » all'ultimo paragrafo dell'articolo.

Io mi associo in questo alle parole e alla preghiera rivolta ieri dall'onorevole senatore Mariotti, il quale con belle parole dimostrò l'utilità di mantenere il testo ministeriale. E colgo

anzi l'occasione per dichiarargli che riconosco io stesso quali siano le condizioni dell'istruzione femminile in Italia, specialmente nella capitale, e che malgrado io non mi dissimuli punto le difficoltà da superare, farò ogni sforzo per superarle e ogni tentativo per istituire come egli chiedeva, in Roma, un educatorio femminile nazionale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale recede dalla sua proposta?

Senatore BLASERNA, *relatore*. Un po' a malincuore, ma l'accettiamo.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'Ufficio centrale all'ultimo paragrafo, leggo il testo dell'ultimo paragrafo dell'art. 1° proposto dal ministero:

« Quando la media triennale degli alunni, in una scuola normale maschile non raggiunga il numero di 40, un regio decreto potrà ordinarne la chiusura ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Rileggo l'art. 1° come è stato modificato per porlo ai voti:

Art. 1.

La ripartizione delle regie scuole normali femminili, secondo le diverse provincie del Regno, è la seguente:

- a) Provincia di Roma, tre scuole;
- b) Provincie di Firenze, Milano, Napoli e Udine, due scuole per ciascuna;
- c) Le altre provincie del Regno una scuola per ciascuna.

Sono mantenuti gli assegni sul bilancio dello Stato alle scuole normali pareggiate di Torino.

Per le nuove scuole che accada istituire in seguito alla ripartizione di cui sopra, occorrerà che il comune della rispettiva sede ne faccia domanda e venga ai necessari accordi col Governo.

Le regie scuole normali maschili sono ridotte al numero di quattordici e la loro ripartizione secondo le diverse provincie del Regno sarà fissata per regio decreto con speciale riguardo al numero degli alunni che frequentano le scuole ora esistenti.

Quando la media triennale degli alunni, in una scuola normale maschile non raggiunga il numero di 40, un regio decreto potrà ordinarne la chiusura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 2.

Art. 2.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a mantenere, come corsi complementari alle scuole primarie, i corsi preparatori finora annessi alle scuole normali inferiori femminili, che colla presente legge restano soppresse.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Io ho cercato nella relazione dell'Ufficio centrale la ragione per la quale si è ridotto quest'articolo del progetto ministeriale e si è negata la facoltà al Ministro di istituire nuovi corsi complementari secondo la opportunità ed il bisogno. Solo fu autorizzato a mantenere i corsi complementari alle scuole primarie annesse alle normali femminili ora soppresse.

Ho visto che nella relazione non si dicono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha ridotto quest'articolo, ed ho pensato che forse si arrestò davanti ad una questione di spesa o all'idea dell'abuso che il Governo poteva fare della facoltà che gli veniva concessa, e mi parve che a tutto questo già rispondesse lo stesso tenore dell'articolo, inquantochè questi nuovi corsi complementari non sarebbero costituiti se non secondo l'opportunità ed il bisogno, e d'accordo con i comuni, le provincie e gli enti locali e con il loro concorso nella spesa.

Quindi non può essere grave la questione della spesa, tanto più che nella discussione generale si è detto e ritenuto che in materia d'insegnamento, quando ne risulta l'opportunità o il bisogno, non deve troppo influire la questione di spesa.

Abuso della facoltà no, perchè colla volontà del Governo deve concorrere quella dei comuni, delle provincie e degli enti locali, non sempre proclivi ad assumere un aggravio.

Non so poi assolutamente vedere, perchè per istituire un nuovo corso complementare alle scuole primarie, faccia bisogno di una legge.

Ma la stessa enunciazione di questa proposizione non vi dice che vi è qualche cosa di sproporzionato fra l'oggetto ed il mezzo col quale si vuol provvedervi?

Non si tratta di un argomento di carattere generale, tanto più, come fu già detto, che per siffatti provvedimenti bisognerebbe la conoscenza speciale dei luoghi, e non è forse il potere legislativo il meglio competente per vedere se sia il caso, o no, d'istituire un corso complementare in una data località.

Quindi io mi permetterei di pregare l'Ufficio centrale di volere aggiungere al suo articolo la seconda parte dell'articolo del progetto ministeriale e quindi, non solo autorizzare il Governo a mantenere come corsi complementari alle scuole primarie i corsi preparatori finora annessi alle scuole normali inferiori femminili, ma anche ad istituirne dei nuovi, secondo l'opportunità e il bisogno d'accordo con comuni, provincie ed enti morali e col loro concorso. Spero quanto meno di avere alleato mio il ministro in questa proposta.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Non solo sono lieto di avere il senatore Chiaves alleato, ma io debbo ringraziarlo di esser venuto in aiuto del ministro colla sua autorevole parola, e, spero che così uniti vinceremo le ripugnanze dell'Ufficio centrale. Si tratta dell'istruzione femminile. Sono in sostanza queste le prime scuole femminili non professionali che s'istituiscono in Italia. Ora, quando queste scuole di poca spesa, perchè ognuna di esse costerà dalle 6 alle 7 mila lire, debbono istituirsi col concorso delle provincie e dei comuni o di altri enti morali, mi pare che non sieno da temere grandi aggravii all'Erario.

A ogni modo la questione verrà sempre dinanzi al Parlamento colla legge del bilancio, perchè si dovrà pure scrivere nel bilancio dell'entrata la cifra equivalente al concorso degli enti locali, e nel bilancio dell'istruzione pubblica la somma da erogarsi; quindi io mi unisco all'onor. senatore Chiaves per pregare il Senato di volere accettare il testo ministeriale, o aggiungere quella parte che manca alla proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Darò una risposta molto breve al senatore Chiaves e al

ministro, che hanno interpellato l'Ufficio centrale su questo punto.

Se debbo dire la verità, noi ci siamo un po' preoccupati di questa facoltà lasciata al ministro; perchè in questo momento, quando si tratta di istituire delle scuole femminili ed altre scuole che sono già previste per legge, ci parve conveniente di non mettere troppa carne al fuoco. Ecco la sola ragione, che ci ha indotto a togliere quella seconda parte dell'articolo. Però, dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. Ministro ed anche dopo le insistenti osservazioni fatte dall'onorevole senatore Chiaves, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di recedere dalla sua proposta, ed accetta la proposta come è formulata nella seconda parte dell'articolo 2 del progetto ministeriale.

Soltanto propone un emendamento di pura forma. Dove si dice: « Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a mantenere come corsi elementari per sé stante i corsi ecc. ecc. », di dire: « Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a mantenere come corsi complementari alle scuole primarie i corsi ecc., ecc. ».

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto questo emendamento di forma.

Senatore BLASERNA, *relatore*. La prima parte sarebbe la nostra proposta, alla quale poi bisogna aggiungere quella parte che era stata tolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chiaves.

Senatore CHIAVES. Io volevo, per meglio dimostrare come sarebbe inopportuno il troncamento dell'art. 2 al punto in cui lo troncò l'Ufficio centrale, fare avvertire che noi abbiamo testè accordato coll'art. 1 una facoltà al Governo, che credo anche più grave di quella che con questa seconda parte dell'art. 2 gli si accorderebbe; cioè la facoltà di stabilire le sedi dove debbono essere istituite le scuole normali.

Non vi è dubbio che quella facoltà equivale per lo meno a quella che si tratterebbe d'accordare con la seconda parte dell'art. 2.

Alle altre osservazioni dell'onorevole relatore non ho altro da aggiungere, tanto più consentendo egli alla mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale propone la seguente redazione.

Art. 2.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a mantenere, come corsi complementari alle scuole primarie, i corsi preparatori finora annessi alle scuole normali inferiori femminili, che colla presente legge restano soppresse, e ad istituirne dei nuovi, secondo l'opportunità e il bisogno, d'accordo con comuni, provincie ed enti morali, e con il loro concorso.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

A ciascuna delle scuole normali femminili è unito un corso complementare alla scuola primaria, un giardino d'infanzia e l'intero corso elementare per le esercitazioni di tirocinio: a ciascuna delle 14 scuole maschili è unito un corso elementare completo.

(Approvato).

Art. 4.

Agli stipendi del personale insegnante nelle scuole normali femminili, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia uniti ad esse, e nelle scuole normali maschili; alle spese occorrenti per il materiale didattico delle scuole, per i gabinetti e la biblioteca provvede lo Stato; ai locali, all'arredamento, agli stipendi dei maestri nelle classi di tirocinio e del personale di servizio provvedono i comuni nei quali le scuole hanno sede.

I locali forniti dai comuni dovranno corrispondere a tutte le esigenze didattiche e igieniche, secondo il giudizio dell'autorità scolastica provinciale ed il parere del genio civile. Ove il comune non vi provveda secondo tali esigenze, il ministro potrà rifiutarsi all'istituzione della nuova scuola o chiudere la scuola già esistente.

L'onor. Todaro propone a quest'art. 4 la seguente aggiunta:

« Ogni scuola normale maschile dovrà avere una palestra ginnastica fatta secondo le regole igieniche e corrispondente allo scopo. Il locale e l'arredamento della scuola sarà a carico del comune, e le spese a carico dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Todaro.

Senatore TODARO. Io premetto di non parlare di pedagogia nè di Rosseau, perchè non voglio che il signor ministro creda che io sia ammalato e molto meno utopista.

Fatta questa dichiarazione prego, il signor ministro di consentire di fare una discussione complessiva degli articoli 4, 5 e 6 che riguardano lo stesso argomento.

Infatti l'art. 5 riguarda la durata e le materie dell'insegnamento; l'art. 4 riguarda i locali e le suppellettili della scuola; e l'art. 6, a cui è annessa la tabella, riguarda il personale.

Mi pare quindi che sono cose tra di loro così connesse che bisogna discuterle insieme.

PRESIDENTE. Sta bene.

Siccome era iscritto per parlare sopra tutti e tre gli articoli, così farà un discorso solo (*Si ride*).

Senatore TODARO. Comincerò a dire brevi parole sull'articolo 5, dal quale bisogna partire, essendo quello che tratta delle materie che devono essere insegnate. In questo articolo, come ho detto nella discussione generale, gli esercizi fisici non sono, a mio modo di vedere, presi nella loro giusta misura.

L'onorevole ministro è convinto al pari di me, che se noi vogliamo rendere un vero servizio al nostro paese bisogna togliere l'acrobatismo dalla ginnastica. Ma se vogliamo combattere l'acrobatismo e far sì che la ginnastica non perda il carattere educativo, rendiamone razionale l'insegnamento.

Formiamo maestri non solo abili negli esercizi, ma eziandio capaci, vale a dire, forniti delle cognizioni necessarie per tenere l'ordine e la disciplina, per eseguire ogni movimento con regola, e per potersi rendere conto di ciò che essi fanno o che faranno eseguire agli alunni.

Se non volete creare dei maestri empirici, bisogna dare loro, nelle scuole normali, tutte le cognizioni teoriche della ginnastica, ed inoltre le cognizioni d'anatomia e di fisiologia in rapporto agli esercizi ginnastici onde il maestro se ne possa rendere ragione, e d'igiene per cu-

rare la salubrità della palestra e la salute degli allievi.

Quindi, quando si parla di ginnastica, io vorrei si dicesse: « ginnastica teoretica » e « ginnastica pratica », e ove si parla in quest'articolo d'elementi di scienze fisico-naturali e d'igiene, s'aggiungesse: « d'anatomia e fisiologia ».

Su questa prima parte non dirò altro, sicuro che riusciremo a metterci d'accordo con l'onorevole ministro; e così spero che potremmo metterci d'accordo pure nelle altre due parti che riguardano il personale ed il locale.

Invero se voi volete un insegnamento ginnastico, occorre avere il locale, cioè la palestra. Epperò bisogna aggiungere all'art. 4 l'obbligo di provvedere al locale ed all'arredamento della palestra. Su ciò non credo possa cadere dubbio.

In quanto allo stipendio, all'art. 6 dove si parla del personale, è annessa una tabella, nella quale i maestri di ginnastica sono equiparati ai maestri di canto corale.

In questa tabella sono distinti i professori dagli insegnanti. Non voglio discutere su questa distinzione; ma rapporto allo stipendio vedo che c'è gran differenza fra quello che si chiama professore e quello che si chiama insegnante.

I maestri di ginnastica sono posti fra gl'insegnanti con lo stipendio di una somma che da lire 600 va a lire 1000; mentre quelli che si chiamano professori, come i professori di pedagogia, di storia, di matematiche, di scienze fisiche, naturali, ecc., hanno da 2500 a 2800 lire. Questo trattamento diverso m'indica che non si ha un giusto concetto del valore che dovranno avere gli insegnanti di ginnastica, e quindi si fa loro una posizione molto inferiore agli altri insegnanti di materie fondamentali.

Ed intanto, a mio avviso, l'insegnante di ginnastica in una scuola normale non deve essere meno colto, nè deve occuparsi di meno, anzi di più di qualunque altro insegnante di materie fondamentali; perchè, oltre l'insegnamento teoretico, deve occuparsi molto nell'insegnamento pratico e della direzione della palestra. Quindi non si potrebbe dire che questi insegnanti di ginnastica possano, trovandosi in una città dove ci sono licei e ginnasi, fare l'insegnante in varie scuole, e così accumulare altri stipendi. Anzi desidero che questo non avvenga, perchè il maestro di ginnastica, come

io lo intendo, avrà appena il tempo necessario per fare il suo insegnamento.

Per conseguenza, se noi vogliamo rialzare la ginnastica nel nostro paese, diamo una giusta ricompensa a coloro che se ne occupano; e così noi avremo fatto il bene. Soltanto allora avremmo l'educazione fisica o l'educazione del corpo, in corrispondenza all'educazione della mente, come accade in tutti i paesi civili.

Queste sono le mie proposte.

Desidero ora sentire se il signor ministro accetta l'aggiunta che faccio all'art. 4; poi se accetta la giunta che credo doversi fare all'art. 5 e quindi alla tabella che si riferisce all'art. 6.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Io non torno sulla questione della ginnastica acrobatica o della ginnastica educativa, perchè già ne parlammo durante la discussione generale.

Quello che io farò, se questo progetto di legge approda, è che nominerò una Commissione di uomini tecnici, i quali stabiliscano le norme da seguire perchè quest'insegnamento sia veramente efficace.

Per disposizione della legge De Sanctis e del regolamento dell'89, ogni scuola normale deve avere la sua palestra. L'onorevole Todaro vuole introdurre un'aggiunta di cui io non sono in grado di misurare la portata. Egli dice: una palestra ginnastica fatta secondo le regole igieniche e rispondente allo scopo.

Ma bisognerà prima determinare quale debba essere questo scopo, vale a dire, qual genere di ginnastica debba insegnarsi.

Io, lo confesso, sono inclinato a credere che le palestre all'aria aperta siano le migliori; quali debbano essere gli esercizi non posso dire; però ricordo che in Inghilterra, nelle scuole ch'io visitai, tutta la ginnastica si riduceva a dei giuochi e a delle passeggiate militari, al nuoto, alla scherma.

Ma lasciamo da parte l'Inghilterra, perchè non abbiamo certo modo di gareggiare con quei collegi.

Io credo che l'onorevole Todaro potrebbe consentire che la questione fosse rimandata al regolamento.

Se vuol dire nella legge che ogni scuola nor-

male deve avere una palestra, consento a malincuore, ma consento; ma credo che il dirlo sia superfluo, posto che è obbligatorio l'insegnamento della ginnastica.

Se si deve insegnare la ginnastica, è manifesto che ci dovrà essere anche la palestra.

Quanto agli altri emendamenti, io aspetterò di udirli per poterne giudicare.

Mi sembra poi che il senatore Todaro debba conoscere la ragione per la quale si chiamano professori gl'insegnanti di letteratura e si chiamino maestri gl'insegnanti di ginnastica; e deve anche facilmente comprendere come non si possano parificare gli stipendi degli uni e quelli degli altri.

Il maestro di ginnastica, quando ha impartito la sua lezione, ha finito; mentre il professore d'italiano o di matematica deve portarsi a casa 50 o 60 e più compiti e rivederli e correggerli con la massima diligenza.

È possibile parificare lo stipendio del maestro di ginnastica con quello degli altri professori?

Il senatore Todaro sa che, mentre gli stipendi degli'insegnanti di ginnastica appaiono sottili, in verità poi non sono tali per tutti, poichè parecchi di loro insegnano in due ed anche in tre istituti.

Qui abbiamo 647 istituti e 409 maestri di ginnastica: 66 maestri insegnano in tre istituti, con uno stipendio che si accosta alle L. 1800: 113 insegnano in due istituti con L. 1400, e non ve ne sono che 179 che insegnano in un solo istituto con L. 800 di stipendio.

I più di questi maestri sono reclutati fra i sottufficiali, e sono ben lontani dal possedere quelle cognizioni che desidererebbe avessero il senatore Todaro: anche per questa ragione credo che siano equamente compensati.

Il senatore Todaro mi ricordò quanto dissi nella discussione del bilancio, e lo ricordo anche io: In Germania, l'insegnante di ginnastica qualche volta è il professore di greco; presso di noi, per arrivare a questo, non basta una disposizione da mettere in questa od in altra legge, ci vorrebbe tutta una riforma delle scuole di magistero annesse all'Università; bisognerà, se il Parlamento vorrà si vada per questa via, bisognerà porre per condizione ai futuri insegnanti delle scuole secondarie di abilitarsi nella ginnastica. E questo io non son

disposto a dire che non si abbia a fare, ma io credo che anche in Germania, prima di giungere a questa consuetudine, sia passato molto tempo. È probabilissimo che ci arriveremo anche noi, ma ci arriveremo dopo un lungo periodo, e non senza avere da rimuovere parecchie difficoltà.

Prego l'onor. senatore Todaro di consentire che la sua proposta si esamini quando si tratterà di compilare il regolamento. Se poi vuole che si stabilisca nella legge la sua proposta, nello stesso modo che si dice, che ad ogni scuola normale deve essere annesso un giardino, si disporrà che ci sia anche annessa una palestra ginnastica.

In questo senso e in questi limiti posso accettare questo emendamento proposto, il quale in sostanza non fa altro che sanzionare lo stato di fatto presente con una disposizione legislativa.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Decisamente come in questo articolo si parla di giardini d'infanzia, si può, anzi si deve parlare della palestra ginnastica.

Forse non mi son saputo spiegare; perchè vedo che si fa sempre confusione fra maestro di ginnastica delle scuole elementari e delle scuole secondarie e maestro di ginnastica delle scuole normali.

Il maestro di ginnastica delle scuole elementari e secondarie non deve far altro che gli esercizi, quindi a lui basteranno poche ore alla settimana di occupazione; tutto l'altro tempo lo potrà occupare altrove, cioè in altre scuole, ginnasi o licei. Su ciò siamo d'accordo. Ma il maestro di ginnastica delle scuole normali non deve fare soltanto gli esercizi, deve fare inoltre la teoria, e deve avere la direzione della palestra.

Volete adunque mettere un istitutore, il quale deve formare i maestri e quindi insegnare la pratica, e la teoria, e deve avere la direzione della palestra, allo stesso stipendio del maestro elementare o del maestro di ginnastica di ginnasio o di liceo, e poi ad uno stipendio così minimo che a me, dico francamente la parola, pare assurdo?

I maestri delle scuole elementari e delle scuole secondarie hanno poco lavoro, possono impartire l'insegnamento in varie scuole, e

quindi accumulare più retribuzioni. Già nelle scuole elementari sarà lo stesso maestro elementare che insegnerà gli esercizi ginnastici. Ma è ben altra cosa riguardo al maestro delle scuole normali, il quale deve insegnare oltre gli esercizi, la teoria e stare tutto il giorno a dirigere la sua palestra.

Quest'uomo, per fare il suo dovere, deve essere messo in condizione di poterlo fare.

Questa è la mia opinione che certo io non intendo d'imporre.

C'è dell'entusiasmo per la ginnastica nel paese, ma, come è naturale, lasciata senza buona direzione, essa tende all'esagerazione.

Vogliamo noi invece che attecchisca la ginnastica educativa? Ed allora bisogna formare maestri capaci, educati ai sani principî della vera ginnastica educativa, e porli in condizioni economiche tali quali si richiedono dall'opera che dovranno prestare e dall'importanza che vogliamo dare alla ginnastica. Così soltanto essa potrà portare quel profitto che tutti ci auguriamo porti nel nostro paese, come li ha portati negli altri.

Su questo c'insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Se io ho afferrato bene le considerazioni dell'onor. Todaro, egli ha detto, con quella competenza che tutti gli riconosciamo in questa materia, che l'insegnamento della ginnastica deve avere per base nelle scuole normali notizie scientifiche, principalmente anatomiche.

Queste rispondono a quei desiderî insistentemente espressi nelle antecedenti tornate dall'onor. collega, e dal ministro e da altri oratori consentiti, circa la necessità di moderare, di disciplinare la pratica della ginnastica da essi chiamata acrobatica, pella quale vi è in oggi esagerata predilezione.

Or bene, in fatto di cotali studi ed insegnamenti di ginnastica ragionata e scientifica non possiamo confortarci con nessuna sicurezza che essi sieno nè molto sparsi, nè molto progrediti fra noi.

Quindi i dotti scarseggiano in questa materia e molto più quei riconosciuti abili ad insegnarla ad altri.

Ove noi introducessimo senz'altro nel quadro del personale delle scuole normali un insegnante

di ginnastica col titolo e lo stipendio di professore, temerei di vedere ben presto rinnovato l'esempio non bello, che il ministro dell'istruzione non fu certo nè ultimo, nè il meno insistente a deplorare per altri insegnamenti secondari ed universitari. Istituite una volta per legge certe cattedre, vi fossero o no gl'insegnanti capaci, per le solite premure che sono pur troppo consuete in Italia, il ministro trovavasi costretto a fornire quelle cattedre di titolari spesso insufficienti ed impreparati.

Così l'onor. nostro collega Todaro andrebbe incontro ad una delusione che gli tornerrebbe anche più amara che a tutti noi, poichè con fervore così lodevole tanto insiste affinchè più della pratica si procuri l'insegnamento ragionato della ginnastica nelle scuole normali.

Di nome vi sarebbero dei professori, in realtà potrebbero essere nè più nè meno che maestri di ginnastica acrobatica.

Queste considerazioni mi fanno approvare le riserve che il signor ministro mette nel consentire in massima nelle idee e nei voti espressi dall'onor. nostro collega Todaro. Sì, l'insegnamento scientifico della ginnastica deve avere posto e posto importante nel programma delle scuole normali, ma il modo ed il metodo sarà determinato dal regolamento. E poichè vi sono nei quadri della scuola normale i professori di pedagogia e di storia naturale, le nozioni fondamentali dell'insegnamento ginnastico, che s'impennano nell'anatomia e nella fisiologia non potrebbero essere non di rado da essi insegnate?

Il quesito merita di essere esaminato sotto tutti gli aspetti e la Commissione di persone competenti annunziata dall'onor. signor ministro darebbe per una proficua risoluzione la miglior garanzia.

L'onorevole signor ministro diceva che in Germania capita perfino che sia il professore di greco che dà lezione di ginnastica.

Non credo che ciò sia, prossimo a vedersi in Italia ed intanto sotto la riserva dianzi esposta, mi pare che il Senato deve fare plauso alle raccomandazioni del nostro onorevole collega, affinchè in massima sia assicurato lo insegnamento, non solo pratico, ma scientificamente ragionato della ginnastica nelle scuole normali.

Il regolamento ne stabilirà i modi e gli adeguati compionsi.

Senatore TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO. Sono anch'io di avviso che nel paese nostro i maestri elementari i quali sappiano ginnastica, siano troppo scarsi; ma appunto per questo si dovrebbe portare tutta l'attenzione sulla ginnastica nelle scuole normali.

Qual'è infatti il loro ufficio?

Quello di fare buoni maestri elementari.

Noi dobbiamo quindi preoccuparci di farli anche buoni maestri di ginnastica, accoppiando alla pratica la teoria e tutte le conoscenze indispensabili di anatomia, fisiologia ed igiene.

Venendo all'articolo 5 io insisto adunque che dove si dice « igiene, ecc., ecc. » si aggiunga anche « anatomia e fisiologia ».

E dove si dice « ginnastica » soltanto, si dica « ginnastica teoretica e ginnastica pratica ».

Accordiamoci su questo articolo e poi ci intenderemo sul resto.

Crede l'onorevole ministro di accettare quanto io ho proposto?

PRESIDENTE. Ora parliamo dell'art. 4.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Riguardo a questo articolo quarto il senatore Todaro propone che si dica che vi debba essere in ogni scuola anche la palestra.

L'onorevole ministro mi pare che abbia accettato questo concetto; però io vorrei fare osservare che già così, come è detto, basta perchè l'articolo quarto dice nel secondo inciso: « i locali forniti dai comuni dovranno corrispondere a tutte le esigenze didattiche ed igieniche ».

Ora è evidente, che per l'insegnamento della ginnastica bisogna che sia soddisfatto a queste esigenze e quindi mi pare, che queste parole siano più che sufficienti, dal momento che il ministro dichiara che penserà lui a che trattando coi comuni si facciano quelle palestre nel modo, che sarà suggerito da una Commissione competente. Mi pare che l'onor. Todaro potrebbe contentarsi di questa dichiarazione.

Senatore TODARO. Io accetto, che si dica ci siano anche le palestre ginnastiche.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare che si dica che ogni comune, o meglio, che ogni scuola abbia una palestra ginnastica; ma, come ho altra volta osservato, credo superfluo l'enunciarlo. La ginnastica è insegnamento obbligatorio.

È chiaro che senza palestra non si fa ginnastica. Che la palestra debba avere le condizioni igieniche volute, è detto nell'altro comma, in quanto che vi si prescrive che tutti i locali che devono servire all'insegnamento, devono rispondere alle esigenze igieniche e didattiche. Quindi anche la palestra vi è compresa. Come stato di fatto poi, ogni scuola normale che oggi esiste, ha già la propria palestra; sarà questione di modificarle, di farle secondo le prescrizioni dei nuovi regolamenti e dell'igiene; ma ciò sarà stabilito dalla Commissione che io mi propongo di consultare non soltanto per le scuole normali, ma per quanto concerne tutto l'insegnamento della ginnastica in ogni ordine di scuole.

Prego quindi l'onor. Todaro di contentarsi di quello che è detto nell'articolo, ed il resto mi pare che sarebbe superfluo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Todaro mantiene il suo emendamento?

Senatore TODARO. Dirò le ragioni per cui ritiro l'emendamento proposto, e dirò pure quelle per cui l'ho sostenuto.

Siccome nell'articolo 4 veggio nominati i locali per i gabinetti, la biblioteca e i giardini d'infanzia, non so perchè il signor ministro e l'Ufficio centrale non vogliano nominare la palestra.

Ma, giacchè si conviene nel fatto ch'io sostengo, ed il signor ministro promette di farne oggetto del regolamento, io, che mi contento della sostanza e non faccio questione di forma, ritiro il mio emendamento, avendo ottenuto lo scopo; ma, ripeto, non so perchè non si debba mettere la parola « palestra ginnastica », quando in quest'articolo si parla dei giardini d'infanzia, di biblioteche, di gabinetti ed altro.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Mi permetta, onor. senatore Todaro: se non si nominasse il giardino d'infanzia, questo potrebbe mancare, perchè non è necessità imprescindibile che ci sia, poichè si può fare la scuola normale senza giardino d'infanzia; ma non si fa ginnastica senza palestra e strumenti.

Del resto, se l'onor. Todaro vuole che sia messo, io non mi opporrò, ma credo sia cosa superflua.

PRESIDENTE. Onorevole Todaro ritira il suo emendamento?

Senatore TODARO. Ritiro l'emendamento, ma insisto sulla parola: ginnastica.

PRESIDENTE. Dove vorrebbe metterla?

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Si potrebbe dire così: « Ai locali, alla palestra-ginnastica, all'arredamento, ecc. provvederanno i comuni ».

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. C'è anche l'arredamento, ci sono altre spese; chi le farà? I comuni cominceranno per negare i locali.

PRESIDENTE. Vuol favorire di mandarmi questo nuovo emendamento scritto?

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Io pregherei il senatore Todaro di non insistere nella sua proposta, tanto più che dal momento che la ginnastica ci deve essere, ci dovrà essere naturalmente anche una palestra, nè vi ha bisogno di dirlo.

Invece se si dice anche espressamente che ci deve essere una palestra ginnastica, se ne esagererà l'importanza, e si spaventeranno ancor più i comuni per le maggiori spese che riteranno che loro vengono a carico; e siccome la maggior parte dei comuni sono già immensamente aggravati, e per alcuni i nuovi aggravii che porta loro questa legge non sono piccoli, credo che aggiungendone degli altri finirà che il signor ministro troverà delle difficoltà nel seguire questa legge utilissima.

Prego quindi l'onor. Todaro di non insi-

stere, e di contentarsi delle dichiarazioni dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Ella onor. Todaro insiste perchè si aggiunga la palestra ginnastica?

Senatore TODARO. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Todaro?

Senatore BLASERNA, *relatore*. La crediamo inutile perchè sottintesa e quindi non l'accettiamo.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa aggiunta?

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Poichè l'insegnamento della ginnastica ci deve essere, ed è prescritto dal regolamento che ogni scuola normale debba avere una palestra, mi sembra che lo affermarlo di nuovo nella legge sia inutile: daremo ombra ai comuni che temeranno nuove spese, senza alcun pratico effetto.

Io prendo poi impegno che ogni scuola che si istituirà avrà la sua palestra ginnastica.

Prego quindi l'onor. Todaro a non insistere. D'altra parte, non voglio neanche mostrarmi così risoluto avversario della ginnastica quale egli mi dipinge, e in verità, credo a torto.

Vorrei solamente che non si scrivesse nella legge una disposizione che, a senso mio, e data la condizione presente delle cose, potrebbe recare più danno che vantaggio.

Senatore TODARO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.
La ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il corso complementare dura tre anni. Vi si insegna, secondo i programmi stabiliti dal ministro della pubblica istruzione: lingua italiana, storia d'Italia, geografia, aritmetica, elementi di geometria, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene, disegno, calligrafia, canto corale, lavori donneschi, lingua francese, ginnastica.

Compiuto il corso e superato l'esame di licenza, le alunne ottengono un diploma, che le

autorizza ad entrare senza esame alla prima classe delle scuole normali e delle sezioni di ragioneria degli istituti tecnici.

Il corso normale nelle scuole maschili e nelle femminili dura tre anni. Vi s'insegnano, secondo i programmi stabiliti dal ministro della pubblica istruzione: pedagogia, morale, letteratura italiana, elementi di matematica e di computisteria, elementi di fisica, di chimica, di storia naturale, storia, geografia, disegno e calligrafia, canto corale, ginnastica.

Nelle scuole normali maschili s'insegnano anche i rudimenti dell'agronomia, nelle femminili i lavori donneschi.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Laddove è detto nel terzo comma dell'art. 5: « elementi di fisica, di chimica, di storia naturale », io propongo si dica: « elementi di scienze fisiche, naturali, d'igiene e nozioni d'anatomia e fisiologia ».

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Le scienze naturali comprendono tutto.

Senatore TODARO. Sta bene, ma bisogna avere un insegnamento più particolare della macchina-uomo, che è il primo animale della terra, e quello la conoscenza del quale ci deve interessare più degli altri.

Del resto io non propongo una cosa nuova, perchè nei regolamenti e programmi approvati dal ministro della pubblica istruzione con decreto 13 novembre 1890 sull'insegnamento delle scuole normali di ginnastica si comprendono gli elementi di anatomia e fisiologia umana, e non credo che ora si voglia fare un passo indietro.

Propongo inoltre che, allo stesso capoverso, ove si parla della ginnastica, si dica « ginnastica teoretica e pratica ».

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relat.* Io vorrei pregare l'onor. Todaro a voler considerare, che altro è fare una legge, altro è fare un programma, un regolamento. I regolamenti ed i programmi devono essere particolareggiati e debbono contenere tutto quello, che si deve insegnare nella scuola, mentre la legge non contiene che proprio

l'ossatura dell'insegnamento. Quando noi diciamo storia naturale, tutto quello che lui propone vi è già compreso, e quando si tratterà di fare i programmi, io non dubito punto che l'onor. ministro terrà conto di queste raccomandazioni e nei programmi una Commissione competente gli suggerirà il da fare; ma nella legge queste cose qui non si debbono dire; più la legge è breve e meglio è. Ecco perchè io lo pregherei di non insistere su questo punto e di accettare la dicitura, com'è da noi proposta; per il resto siamo perfettamente d'accordo: è una questione di forma, ma è una questione di forma, alla quale bisogna tenere, perchè le leggi hanno il loro formalismo e la loro euritmia.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Unirei le mie preghiere a quelle dell'Ufficio centrale. Nella legge del 1859 di fisiologia e di anatomia non si parla, il che non ha tolto che si potesse introdurre questo insegnamento nei programmi, secondo ha ora ricordato l'onorevole Todaro.

Ora, se tacendo la legge del 1859 si sono potuti introdurre cotesti insegnamenti, perchè dedurre che, tacendo oggi, questi insegnamenti si abbiano da togliere? Le cose rimarranno tali quali sono. Del resto, ho detto già all'onorevole Todaro che l'insegnamento della ginnastica è obbligatorio per legge. I mezzi, i modi e tutto quello che riguarda la parte igienica dell'insegnamento stesso dovrà essere stabilito con uno speciale regolamento, da compilarsi da una Commissione che io interrogherò all'uopo. Ho anche soggiunto di più ieri, che, cioè, non avrei certo, trattando una materia nella quale mi sentivo così profano, non avrei mai trascurato, nè dimenticato i suggerimenti dell'onorevole Todaro; egli può essere tranquillo che tutti i suoi desideri saranno appagati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todaro.

Senatore TODARO. Poichè il signor ministro ha preso impegno che sarà stabilito nel regolamento il modo con cui dev'essere impartito quest'insegnamento secondo le idee da me esposte, io sono soddisfatto, giacchè tengo alla

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1893

sostanza, e poco m'importa che questo mezzo sia stabilito per legge o per regolamento.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro ritira i suoi emendamenti?

Senatore TODARO. Ritiro quello che riguarda quest'articolo.

PRESIDENTE. Va bene.

Non essendovi altre proposte pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 6.

Il ruolo degli insegnanti dei corsi complementari e delle scuole normali e i relativi stipendi sono determinati dalla tabella A, annessa al presente disegno di legge.

Rileggo la tabella A:

TABELLA A. degli stipendi e Ruolo del personale delle Scuole normali e dei corsi complementari alle scuole primarie.

Scuole normali femminili 75; maschili 14: in tutto 89.

Corsi complementari uniti alle scuole normali femminili 75; isolati 5: in tutto 80.

Direttori e Direttrici n. 94 . . .	{	15 di scuole normali senza insegnamento a	L. 3000 L.	45,000	
		14 di scuole maschili »	» 500 »	7,000	
		60 di scuole femminili con il corso complementare alle scuole primarie . . . »	» 800 »	48,000	
		5 incaricati nei corsi complementari isolati »	» 300 »	1,500	
				L. 101,500	
Professori n. 431 .	{	89 di Pedagogia . . .			
		89 d'Italiano . . .			
		89 di Storia e geogr.	90 titolari di 1 ^a cl. a L. 2800 L.	252,000	
		75 di Matematica . .	90 » 2 ^a cl. » » 2400 »	216,000	
		75 di Scienze fisiche e di storia naturale.	100 » 3 ^a cl. » » 2200 »	220,000	
		14 di Matem. e scienze nelle scuole maschili	151 reggenti . . . » 2000 »	302,000	
				L. 990,000	
Insegnanti di disegno e di disegno e calligrafia numero 89.	{	75 di disegno . . .	{	20 titolari di 1 ^a cl. a L. 2000 L.	40,000
		14 di disegno e calligrafia nelle scuole maschili.	{	30 » 2 ^a cl. » » 1800 »	54,000
			{	39 reggenti . . . » » 1500 »	58,500
Insegnanti di calligrafia n. 75	{	25 effettivi . . . » »	» 1000 »	25,000	
		50 reggenti . . . » »	» 800 »	40,000	
				L. 217,500	
Insegnanti di canto n. 89	{	25 effettivi . . . a L. 1000 L.		25,000	
		50 reggenti . . . » »	» 800 »	40,000	
		14 incaricati nelle scuole maschili . . . »	» 600 »	8,400	
				L. 73,400	
		Da riportarsi	L.	1,382,400	

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1893

				Riporto	L. 1,382,400
Insegnanti di materie letterarie nei corsi preparatori n. 160.	{	30 titolari di 1 ^a cl. a L. 2000	L. 60,000		
		50 » 2 ^a cl. » » 1800	» 90,000		
		80 reggenti . . » » 1500	» 120,000		
					L. 270,000
Maestre assistenti e di lavori donneschi n. 75.	{	20 titolari di 1 ^a cl. a L. 2000	L. 40,000		
		25 » 2 ^a cl. » » 1800	» 45,000		
		30 reggenti . . » » 1500	» 45,000		
Incaricate dei soli lavori n. 10				» » 800	» 8,000
					L. 138,000
Incaricati della lingua francese n. 80 a L. 800				»	64,000
Maestre giardiniere n. 75	{	30 di 1 ^a cl. a L. 1,400	L. 42,000		
		45 di 2 ^a cl. a » 1,200	» 54,000		
Insegnanti di ginnastica: come per gli insegnanti di canto				»	73,400
				Totale	L. 2,023,800

È aperta la discussione su quest'articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

Senatore TODARO. Fino ad ora sono stato arrendevole al signor ministro ed all'Ufficio centrale, adesso su questa parte domando che essi cedano qualche cosa a me.

Il maestro, secondo me, dev'essere una persona di moltissima istruzione; è un insegnante che non debba differire dagli altri per le conoscenze, ma solo per la specialità.

Se noi collochiamo in posizione alta il maestro di ginnastica, noi abbiamo innalzato la ginnastica.

Il maestro di scuola normale in alcune ore del giorno deve insegnare la parte teorica, in altre deve occuparsi degli esercizi pratici.

Questi esercizi deve farli e deve sorvegliare quelli che li fanno.

Dovete a quest'individuo, che ha una palestra, dargliene la direzione. Chi sarà altrimenti responsabile di questo locale? Volete rendere responsabile il maestro di ginnastica? Sta bene; ma non volete dargli una remunerazione per questa sua responsabilità?

Quindi propongo che per i gli insegnanti di ginnastica lo stipendio, che qui nella tabella è da L. 600 a L. 1000, si porti da L. 1000 a L. 1500.

Propongo inoltre che gli si diano 500 lire a titolo di direttore della palestra; perchè, essendovi una palestra, propongo che ci sia un diret-

tore e che vi abbia un assegno per la direzione. Non si dica che con questo assegno il maestro di ginnastica venga a percepire più degli altri maestri, perchè anche con questo assegno non arriva al *maximum* posto nella tabella per altri insegnanti.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. Io intendo il concetto del senatore Todaro. Egli dice: Il maestro di ginnastica nelle scuole normali è il maestro dei maestri. Deve talmente addestrare i maestri e le maestre all'insegnamento della ginnastica, che essi poi sappiano bene, e senza danno dei fanciulli, insegnarla nelle loro scuole. Ma l'onorevole Todaro, che in questo mi ha assenziante, non mi ha poi più assenziante allorchè dice: Badate che il maestro di ginnastica in certe ore della giornata deve fare la parte teorica, ed in altre deve fare la parte pratica.

Ma, onorevole Todaro, quante ore vogliamo dare a questa ginnastica? perchè l'orario attuale delle scuole normali è di 26 ore per il primo corso, di 30 per il secondo, di 28 per il terzo.

Ora, se noi cominciamo a tenere i ragazzi, o in scuola o in palestra tante altre ore, io penso che sarà maggiore il danno che il beneficio.

Alla ginnastica sono assegnate due ore nel

primo corso normale alla settimana, un'ora nel secondo corso, nel terzo corso un'ora. Ammettiamo che queste quattro ore si possano portare a sei, a sette, oltre non potremo andare certamente. Sicchè il lavoro del maestro di ginnastica non potrà essere così lungo nè faticoso, come l'onorevole senatore Todaro s'immagina. Ma, a parte questo, i maestri che l'onorevole Todaro vuole più largamente ricompensati, esistono?

No, debbono formarli le scuole normali di ginnastica di Torino e di Roma. Attualmente non ci sono. E se io accogliessi la proposta dell'onorevole Todaro, cosa che porterebbe un accrescimento di spesa di circa 60,000 lire per gli stipendi, di circa 40,000 lire per gli assegni da darsi a loro come direttori della palestra, in tutto 100,000 lire (Non occorre che dica che questa è una delle ragioni per cui non posso accettare la proposta dell'onorevole Todaro). Se si modificasse l'organico che cosa avverrebbe? Dovrei intanto aumentare lo stipendio ai maestri attuali di ginnastica che, secondo l'onorevole Todaro, non meritano neanche lo stipendio che ora percepiscono, perchè non insegnano la ginnastica come dovrebbe essere igienicamente insegnata.

Veda quindi, onorevole Todaro, che assolutamente e per più ragioni la sua proposta non può essere accolta. Se la nuova legge e il nuovo regolamento diranno quali requisiti debbano avere coloro che insegneranno la ginnastica; e quando le scuole di Roma e Torino avranno prodotto questi maestri, che possono nelle scuole normali insegnare la ginnastica, allora sarà il caso di presentare un nuovo organico e remunerarli secondo i requisiti ed i meriti loro.

Oggi la questione è intempestiva, perchè noi daremmo un più largo compenso ai maestri di ginnastica che, secondo l'onorevole Todaro, non insegnano bene, e non meritano, a senso suo, neanche il compenso che ora godono.

Io prego quindi l'onorevole Todaro a volere ritirare il suo emendamento, che per questa ragione e per l'altra dello aggravio che ne verrebbe al bilancio, non posso in nessun modo accogliere per quanto desideri di fare cosa a lui grata.

Senatore TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO. Io accetto quanto il signor ministro ha detto, ma faccio riflettere a lui che, per poter fare in appresso ciò che oggi si crede di non potersi fare, bisogna che non si trovi legato della legge. Proporrei quindi di rimandare questa tabella al regolamento...

MARTINI, *ministro per l'istruzione pubblica*. Ma è materia di legge e non di regolamento. Ne chiedo al suo vicino, al senatore Finali. Occorrendo, presenterò una nuova legge.

Senatore TODARO. Se l'onor. ministro promette di occuparsene con apposita legge, allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 6 con l'annessa tabella.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

A quindici scuole normali designate dal ministro fra le più frequentate è preposto un direttore o una direttrice senza insegnamento.

Nelle altre la direzione è affidata, per incarico che dura un anno, o per reggenza che dura tre anni, ad un insegnante delle materie principali che abbia le qualità volute per la direzione di una scuola. Egli potrà essere confermato.

È unicamente affidato al direttore il governo della scuola, del corso di complemento, del giardino d'infanzia e delle classi di tirocinio.

(Approvato).

Art. 8.

Non può essere insegnante reggente o titolare nel corso complementare o nella scuola normale chi non sia fornito di regolare diploma che lo abiliti all'insegnamento della disciplina affidatogli. È titolo di preferenza, in primo luogo, la laurea universitaria, in secondo luogo il diploma ottenuto negli istituti superiori di magistero femminile.

(Approvato).

Art. 9.

Gli alunni delle scuole normali maschili e le alunne de' corsi complementari e delle scuole normali femminili pagano a' ricevitori demaniali le tasse indicate nella tabella B, annessa alla presente legge.

Il terzo delle tasse per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori: il fondo relativo sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Rileggo la tabella B.

TABELLA B delle tasse scolastiche per le Scuole normali e per i corsi complementari.

SCUOLA NORMALE.

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 20
Esame di licenza	» 30
Diploma	» 6

Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

I candidati alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano la sopratassa di L. 60, la quale va tutta a vantaggio dell'erario.

CORSO COMPLEMENTARE.

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 30
Esame di licenza	» 20
Diploma	» 5

Le candidate alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano una sopratassa di L. 10, la quale va tutta a vantaggio dell'erario. Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

Senatore PECILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PECILE. Pregherei si accettasse a quest'articolo una modificazione di poco momento, vale a dire che le allieve delle scuole superiori, secondo ciò che ho detto nel mio discorso di ieri, fossero ammesse agli esami a parità di tassa delle allieve che provengono dai corsi complementari e dalle scuole normali. Queste scuole superiori, incoraggiate e molte volte sussidiate dal Governo, hanno programmi governativi simili a quelli delle scuole normali.

È piccolo il numero di quelle alunne le quali si presentano all'esame di patente, ma, appunto perciò, oso domandare che siano pareggiate nella tassa a quelle che provengono dai corsi complementari delle scuole normali femminili.

Finanziariamente è una concessione inconcludente, ma sarebbe cosa che gioverebbe al prestigio di questi Istituti.

Pregherei il ministro a voler accettare questa piccola modificazione.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione.

Posto che si parla di scuole superiori che furono istituite con una circolare dell'onorevole Bargoni e non hanno altra consistenza nella nostra legislazione, io temo che con questo emendamento si possa dar luogo a molti equivoci, ed io, colto così improvvisamente, non posso accettare l'emendamento.

Capisco che per scuole superiori non si potrà intendere gl'istituti di magistero, perchè le alunne degl'istituti di magistero non vanno a prendere diplomi nelle scuole normali; tuttavia il dire: scuole superiori, mi pare che possa ingenerare confusione.

Senatore PECILE. Secondo la circolare Bargoni.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Io ringrazio l'onorevole Pecile che, dopo i tanti anni trascorsi, ha voluto ricordare una povera mia circolare, la quale ebbe realmente allora un'efficacia, poichè scuole superiori femminili se ne crearono in numero soddisfacente; ma quell'efficacia più tardi l'andò

perdendo. Queste scuole o non vennero più alimentate convenientemente dai comuni che le avevano aperte, oppure non vennero più sostenute dal Ministero, mediante il pagamento della metà dello stipendio agl'insegnanti, che nella circolare era promesso, ma che non essendo stato garantito da una legge, rimase in facoltà dei ministri successivi di non continuare o del Parlamento di non approvare. Fra quelle che rimasero cito, a titolo di onore, quell'antica di Milano, quella quasi altrettanto antica di Torino, quella così detta della Palombella in Roma, quella di Venezia, che procede pure assai egregiamente; ma queste non hanno il corso normale propriamente detto.

Altre fra quelle che rimasero perdettero il loro carattere originale appunto perché cessarono di servire esclusivamente all'istruzione superiore e fu loro innestato il carattere di scuole normali. Allo stato dunque delle cose o si tratta di scuole superiori femminili state fondate in base alla ricordata circolare e mantenute col l'intento loro originario e mancherebbe proprio lo scopo di attribuire alle medesime anche l'intento di avviamento alla scuola normale, o sono state trasformate, e allora bisogna vedere se siano passate nel novero di quelle scuole pareggiate che hanno un trattamento stabilito dalle leggi attuali o che la legge ora in discussione potrà loro consentire.

PRESIDENTE. Ella, onor. Pecile, insiste nella proposta?

Senatore PEGILE. Non insisterò per non entrare in una lunga discussione che credo ora inopportuna.

Mi piace però avvertire che uno di questi istituti sorto a Udine prima della circolare Barconi, sussiste ancora, ed è un vero Istituto civile che segue i programmi governativi e offre modo, specialmente alle figlie degli agiati, di ricevere una distinta educazione senza ricorrere agli istituti clericali, come purtroppo spesso si deve fare, e a ragione lo deplorava l'onor. senatore Mariotti.

Qualche allieva si presenta tutti gli anni alla scuola normale a sostenere l'esame di patente. Ciò detto non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto:

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 10.

Ai corsi complementari femminili si accede con la licenza elementare, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma del corso elementare superiore.

Alla scuola normale si accede con la licenza dal corso complementare femminile o dalla scuola secondaria di grado inferiore, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma del corso complementare femminile o della scuola secondaria di grado inferiore.

(Approvato).

Art. 11.

Non vi è limite di età per l'ammissione alle tre classi del corso complementare e alla prima classe della scuola normale.

È vietata l'iscrizione, per qualunque ragione, al secondo e al terzo corso della scuola normale. Al corso complementare e alla scuola normale non si ammettono uditori.

Non possono essere ammessi alla scuola normale se non le giovinette e i giovanetti, che dimostrino di avere sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento, e condotta irrepreensibile.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Al secondo paragrafo di questo articolo trovo detto che « è vietata l'iscrizione per qualunque ragione al secondo e terzo corso della scuola normale ».

Non so se il signor ministro e l'Ufficio centrale abbiano avuto qualche ragione per includere così recisamente questa proibizione nella legge. A me pare che possano esservi casi in cui sia conveniente ammettere specialmente le giovinette alla seconda o terza classe della scuola normale come, per esempio, quando abbiano fatto degli studi ginnasiali e liceali. In questo dunque ed in casi simili mi sembra opportuno lasciare maggiore libertà al ministro anche per l'ammissione al secondo o terzo corso, pur consentendo che per regola ordinaria ciò sia vietato, e dichiarando espressamente che quelle iscrizioni non possono essere concesse che eccezionalmente, e sotto certe condizioni determinate le quali, onde impedire gli abusi,

dovrebbero essere ben fissate dopo di avere sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. Ciò si fa per le Università e parmi possa anche farsi per le scuole normali.

Per queste ragioni proporrei che il primo periodo del secondo paragrafo di questo articolo venisse sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla scuola normale viene fatta ordinariamente per la prima classe: solo eccezionalmente potrà essere concessa anche per le altre due classi. Le norme secondo le quali anche queste iscrizioni alla seconda e terza classe potranno essere concesse, saranno determinate con decreto reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Dini affinché il ministro e l'Ufficio centrale possano esprimere il loro avviso:

« L'iscrizione alla scuola normale vien fatta ordinariamente per la prima classe: solo eccezionalmente potrà essere concessa per le altre due classi. Le norme secondo le quali anche queste iscrizioni alla seconda e terza classe potranno essere concesse, saranno determinate con decreto reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Parrà strano che io rifiuti le facoltà che si vogliono dare al potere esecutivo; ma tutte queste concessioni non sono altro; in sostanza, che delle porte aperte per le quali poi passerà un innumerevole stuolo di persone. E come la prima cura del ministro dell'istruzione pubblica deve essere non quella di favorire Tizio o Caio, ma di favorire gli studi, io credo che il meglio sia proprio di lasciar le cose come stanno.

In un punto io chiederò all'Ufficio centrale che largheggi; quando si tratterà di determinare il limite di età, chiederò che non si stia precisamente ai 17 anni compiuti nel luglio, ma si proroghi quel termine fino a tutto l'anno solare.

E, per questo, c'è veramente una ragione buona: è duro di negare l'ammissione all'esame a coloro cui mancano due o tre giorni per compiere i 17 anni di età.

Quanto alla facoltà d'isciversi al secondo

o terzo corso, prego l'onorevole Dini a non concedere altre facoltà al ministro, neanche facendogli obbligo di sentire il Consiglio superiore.

Intendo che alcuni casi particolari meritano a volte considerazioni; ma non posso dimenticare che il voler contemplare questi casi particolarissimi finisce poi per produrre il danno che l'eccezione diventa la regola. Quindi prego l'onor. Dini di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. senatore Dini nel suo emendamento?

Senatore DINI. Una volta che l'onorevole ministro ha fatto queste osservazioni, non insisterò abbenchè creda che l'emendamento sarebbe stato opportuno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Le allieve e gli allievi delle scuole normali, se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma d'insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova.

Non sarà in alcun caso data facoltà d'insegnare alle giovinette, che non abbiano compiuto il 17° anno di età e ai giovani che non abbiano compiuto il 18°.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Vorrei chiedere all'onorevole signor ministro se non crede che sia opportuno di aggiungere al secondo comma, che il diploma può anche essere rilasciato dopo un anno di lodevole tirocinio in una scuola pubblica designata dal provveditore. Potrebbe darsi che i giovani o le giovanette dopo aver preso l'esame d'idoneità non trovassero modo di essere incaricati d'insegnare per un anno nelle scuole elementari, o non potessero per qualche circostanza prendere parte ai concorsi, mentre al tirocinio è probabile che possano trovar modo facile di esservi ammessi.

Il tirocinio è conservato negli articoli seguenti di questa legge per quelli che vengono dalle scuole private, e se per questi si richiedono due anni, per quelli che hanno fatto l'intero corso in una scuola normale pubblica si potrebbe richiedere un anno.

Se dunque il signor ministro lo credesse opportuno, si potrebbero aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « o di lodevole tirocinio in una scuola pubblica designata dal provveditore », ma prima di presentare l'emendamento vorrei sentire l'opinione del signor ministro.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Dini propone che a' secondo paragrafo, dopo la parola « prova », si aggiunga « o di lodevole tirocinio in una scuola pubblica designata dal regio provveditore ».

Questa aggiunta è accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Pongo ai voti questo emendamento al secondo paragrafo dell'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 12 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 13.

Agli esami di licenza possono presentarsi, presso le scuole normali regie maschili, senza averne, seguito i corsi, i giovani che aspirano all'insegnamento elementare; allo stesso modo, presso le scuole normali regie femminili, le fanciulle, purchè dimostrino di avere:

1° L'età di 17 anni compiuti le donne, di 18 gli uomini;

2° gli attestati di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

3° l'attestato di condotta irreprensibile;

4° l'attestato di avere superato tre anni innanzi l'esame di promozione dal terzo corso delle scuole secondarie di grado inferiore;

5° la ricevuta del pagamento della tassa stabilita per essi nella tabella B.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro Martini.
MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Per il n. 1, io pregherei l'Ufficio centrale di accettare il testo ministeriale cioè: « l'età di 17 anni compiuti; o che si compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, le donne, di 18 gli uomini »; per le ragioni che ho avuto occasione di esporre poc'a fa.

Senatore BLASERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la dizione proposta dal signor ministro.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Io avrei proposto la stessa cosa che ha proposto il signor ministro, anche perchè, conseguita la licenza, non per ciò si può insegnare dai licenziati se non abbiano compiuto il diciassettesimo anno le donne ed i giovani il diciottesimo, dunque non c'è nessun danno.

Ma io vorrei proporre una piccola variazione al testo che dice:

« Agli esami di licenza possono presentarsi, presso le scuole normali regie maschili, senza avervi seguito i corsi, i giovani che aspirano all'insegnamento elementare; allo stesso modo, presso le scuole normali regie femminili, le fanciulle, purchè dimostrino di avere... ».

Ora, siccome non c'è limite di età, chiamare fanciulle le donne le quali da 17 possono andare ai 40 o più, nubili o maritate, non mi parrebbe molto esatto tanto più che nel seguente paragrafo le fanciulle diventano donne, quindi invece di « fanciulle » io metterei addirittura le « donne », e così dove dice « giovani », per le stesse ragioni direi « uomini ».

Senatore BLASERNA, *relatore*. Sta bene, accettiamo la nuova dizione.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Io ho bisogno di fare altre domande all'onorevole ministro.

Gli studi che si fanno nelle scuole normali, mentre di solito si fanno allo scopo di prendere il diploma di insegnamento, si fanno però anche, e non di rado, a scopo di coltura; e specialmente fra le giovinette ve ne sono molte che prendono l'esame di licenza non per andare un giorno ad insegnare, ma per avere quel diploma e quella coltura.

Per questo io credo che sia una limitazione dannosa per l'istruzione specialmente della donna il porre la condizione, che le giovani che si presentano agli esami di licenza debbano

presentare gli attestati dai quali risulti che sono di sana costituzione e atte a sostenere le fatiche dell'insegnamento.

Una restrizione uguale è passata senza osservazione all'art. 11, e allora poteva ammettersi trattandosi là di quelli che vengono iscritti alle scuole pubbliche e possono in conseguenza concorrere anche ai sussidi; ma per quelle che vengono dalle scuole private, questa ragione non ci è. È un fatto, lo ripeto che ci possono essere delle giovinette di non troppo buone condizioni fisiche, che pure hanno desiderio di prendere questo diploma solo come coltura, e senza che se ne vogliano poi valere per andare a insegnare; e tanto è ciò vero che in Lombardia, per esempio, e in Toscana la maggior parte delle giovanette di buona famiglia prendono questo diploma, e non saranno mai maestre.

Non credo quindi che sia cosa buona il togliere questa facoltà; e tutt'al più per premunirsi dal pericolo che vadano poi a insegnare anche quelle che non hanno sana costituzione, si potrebbe stabilire che il certificato di licenza si dia sempre, ma il diploma finale d'insegnamento non venga rilasciato se non hanno un certificato di sana costituzione e non sono atte a sostenere le fatiche dell'insegnamento. E questi certificati si potrebbero richiedere dopo che queste giovinette avranno conseguito il diploma in questione o prima di ammetterle al tirocinio.

Quindi pregherei l'onorevole ministro di voler sopprimere il numero secondo dove si dice: « gli attestati di sana costituzione atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento » e piuttosto alla fine dell'art. 14 dove si dice: « se approvato, otterrà il diploma » aggiungere le parole « quando risulti di avere una sana costituzione atta a sostenere le prove dell'insegnamento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. La seconda proposta non è in alcun modo accettabile, io credo.

Come è possibile che, dopo aver promesso un diploma a chi fosse per esempio deforme, dopo averlo fatto studiare sei anni, gli si neghi poi il diploma appunto per questa sua deformità? Costui vi potrebbe rispondere che era altrettanto deforme il giorno in cui entrò nella scuola. Quanto al sopprimere le parole: « a sostenere

le fatiche dell'insegnamento », io non faccio molta difficoltà; ma prego l'onor. Dini a voler considerare che con queste parole non si è fatto che dare una forma più temperata alla disposizione dell'art. 364 della legge Casati, il quale domanda per l'ammissione alle scuole normali un attestato di un medico « che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento », e ciò perchè evidentemente non si voleva incoraggiare chi avesse qualche difetto corporale a correre questa carriera, alla quale avrebbe poi trovato ostacolo nei municipi, che d'ordinario non desiderano avere nelle scuole i maestri o le maestre con dei difetti fisici, e perchè la legge Casati considera la scuola normale come dovrebbe essere considerata, cioè come una scuola professionale, non come una scuola di coltura.

Ad ogni modo, se il Senato crede, io non faccio di ciò una questione e mi rimetto volentieri alla saviezza sua.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Io sono più che contento delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Quindi io non insisto nella mia primitiva proposta che ho fatto per l'articolo 14, solo per vederla accettata nell'articolo 13: solamente mi limito a proporre la soppressione del n. 2.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Mi dispiace di non essere per questo riguardo d'accordo con l'onorevole ministro e col collega Dini. Veramente il togliere completamente questi attestati di sana costituzione fisica pei maestri o maestre, che debbono andare ad insegnare, mi pare sia cosa troppo pericolosa.

Io riconosco che i certificati medici hanno un valore molto relativo, ma il non chiedere a chi deve insegnare tre o quattro ore al giorno che sia di sana costituzione parmi che vada a danno anche dell'insegnamento; perchè faremo maestro un povero essere, il quale dovrà insegnare male, perchè la sua salute non gli consente di fare di più, nè si può avere il coraggio di mandarlo via; ed intanto l'insegnamento ne soffre.

Insomma mi riesce proprio difficile l'accettare questo emendamento.

Del resto lascio che il Senato decida; non sarà certo questa una questione, per la quale ci metteremo in urto aperto con l'onor. Dini e con l'onor. ministro.

Senatore CANONICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. In aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole Blaserna, mi permetto di sottoporre al Senato quest'altra considerazione. Noi abbiamo una legge sulle pensioni per gli insegnanti che accorda dopo 10 anni d'insegnamento, a chi sia impossibilitato per fisiche condizioni a continuarlo, il diritto ad avere l'indennità.

Ora non bisogna che in una legge la quale si ispira ad un savio concetto di economia, noi veniamo a caricare il bilancio col moltiplicare il numero di coloro che possono aver diritto a questa indennità; tanto più che, per un certo senso di pietà, può accadere che da più d'un comune si tollerino per alcuni anni questi maestri inabili, onde metterli poi in grado di conseguirla.

Senatore PECILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PECILE. Credo di aggiungere, a quanto ha detto il senatore Canonico, un'altra osservazione, che i comuni prendono spesso le maestre senza averle vedute, senza conoscerle, e se non si fosse rigorosi pei requisiti di salute, essi potrebbero trovarsi addosso una creatura malsana, ciò che li metterebbe in seri imbarazzi.

Coll'evitare questo pericolo io credo si tuteli l'interesse dei comuni, i quali naturalmente ci tengono al buon effetto della scuola. Il n. 2 di questo articolo mi pare risponda allo scopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Dini insiste nel suo emendamento?

Senatore DINI. Se il ministro accettasse che il diploma d'insegnamento non sia dato se non dopo che venisse presentato il certificato di sana costituzione, mi pare che la difficoltà cui accennano i senatori Canonico, Pecile e Blaserna non ci sarebbe più.

D'altronde il ministro diceva: perchè volete tenere per cinque o sei anni queste giovani colla speranza di avere il diploma e poi glielo negate? Queste giovani sanno che c'è la legge

per la quale se hanno imperfezioni fisiche, il diploma poi non lo avranno, e quindi non si presenteranno neppure al tirocinio: dunque inconvenienti per loro non ce ne sono colla mia proposta; mentre non mi sembra opportuno che per questo solo timore, che è infondato, alle giovanette che neanche montanamente pensano all'insegnamento, solo perchè sono in cattive condizioni fisiche, non si debba permettere di prendere gli esami di licenza alle scuole normali.

A me pare adunque, come già ho detto, che si potrebbe togliere questo paragrafo 2° all'articolo 13 e metterlo in fondo all'art. 14; ma se il ministro non accettasse questa mia proposta, dichiaro che piuttosto di farla mettere ai voti io la ritiro.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Io non mi opponevo alla proposta del senatore Dini se non in quanto si riferiva a mettere una condizione all'art. 14. Credo però che sia inopportuna la clausola dell'ammissione; non intendo parlare della clausola per i diplomi, e di ciò ho già accennato le ragioni.

Quanto alla soppressione dell'art. 16, me ne rimetto al Senato.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Io pregherei l'onorevole Dini di voler ritirare la sua proposta, perchè realmente si viene un po' a falsare il carattere della scuola normale destinata a formare delle maestre.

Ammettiamo che vi entrino altre giovani che desiderano pure d'istruirsi, purchè non falsino il carattere della scuola con danno di quelle che dovranno un giorno essere maestre.

Ecco la ragione per cui lo preghiamo a ritirare la proposta.

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta, onorevole Dini?

Senatore DINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Pongo ai voti i due emendamenti di forma proposti al primo paragrafo, cioè che invece di dire « giovani e fanciulle » si dica « uomini e donne » in correlazione al paragrafo successivo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento proposto al secondo paragrafo consistente nel sostituire la dizione del progetto ministeriale a quella che era in discussione e che rileggo: « 1° l'età di 17 anni compiuti, o che si compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, le donne, di 18 gli uomini ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 13 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Leggo l'art. 14:

Art. 14.

Superato l'esame di licenza, il candidato proveniente da scuola privata o paterna deve, col permesso del Consiglio scolastico provinciale, fare due anni di tirocinio in una scuola elementare.

Il regio provveditore la designerà, scegliendola fra quelle annesse ad istituti governativi o pareggiati, o ad opere pie, o ad enti morali; purchè per le norme di ammissione essa presenti carattere pubblico e senza esclusioni.

Se il tirocinio, per attestato dell'autorità scolastica governativa, risulta lodevole, il candidato, non prima della fine del secondo anno, deve sostenere una prova pratica innanzi ad apposita Commissione; se approvato, otterrà il diploma.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei l'Ufficio centrale di aggiungere al secondo comma dell'art. 14 alcune parole: « Il regio provveditore la designerà scegliendola tra le scuole elementari comunali o fra quelle annesse, ecc. », poichè, se non si dicesse così, si obbligherebbe a fare il tirocinio soltanto nei capoluoghi o là dove sieno le scuole normali: gran parte delle scuole elementari comunali sarebbe esclusa.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Accetto la modificazione proposta dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta testè dal signor ministro che consiste nel dire

al secondo paragrafo: « Il regio provveditore la designerà, scegliendola fra le scuole elementari comunali, o fra quelle, ecc. ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 14 come è stato emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'allievo maestro, dichiarato idoneo all'insegnamento, può concorrere ai posti vacanti di maestro elementare, ovvero ottenerne uno per nomina *di ufficio* dal Consiglio scolastico.

I due anni del tirocinio lodevolmente compiuto dagli allievi maestri provenienti da scuola privata in una scuola elementare pubblica, per nomina del comune o del Consiglio scolastico, e per i quali essi abbiano ottenuto il diploma secondo le norme prescritte innanzi, contano per la pensione e per tutti gli altri effetti utili preveduti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

(Approvato).

Art. 16.

È stanziata nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica la somma occorrente al pagamento di seicentoventiquattro borse di studio, ognuna di trecento lire, che saranno assegnate alle scuole normali maschili e femminili per decreto reale.

Dette borse saranno conferite per concorso.

Un regolamento da pubblicarsi con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nel conferimento delle borse di studio, e i casi in cui l'alunno o l'alunna incorrerà nella perdita della borsa già ottenuta.

(Approvato).

Art. 17.

Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizione di constatata povertà, possono ottenere l'esenzione dalla tassa annua di frequenza se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati meritevoli per singolare profitto negli studi e per condotta irreprensibile.

Il regolamento stabilirà le norme da seguirsi indeclinabilmente in tali esenzioni.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DINI. Pregherei la Commissione a voler ritornare al progetto ministeriale, il quale richiede che gli alunni, per ottenere la esenzione di tassa, fossero di condizione poco agiata; la Commissione dice invece: « di constatata povertà ». Ciò è troppo restrittivo; ci sono tante e tante famiglie di condizione poco agiata; ad esempio quelle d'impiegati con molti figli, per le quali è il caso di fare l'esenzione senza richiedere il certificato di povertà, che non potrebbero avere, per quanto siano in condizioni molto disagiate. Pregherei quindi di ritornare alla proposta ministeriale, e invece di dire: « in condizione di constatata povertà », dicendo « in condizione poco agiata ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io ho rinunciato a combattere tutte le restrizioni, tutte le riduzioni di tasse, e tutte le limitazioni imposte da questa legge per ridurre il numero delle maestre; ho rinunciato anche all'idea di invocare una minore riduzione delle borse di studio, per non alterare i preventivi del signor ministro. Domando soltanto larghezza nelle esenzioni alle giovani che non possono pagare la tassa.

Sono lieto però che l'Ufficio centrale abbia modificato l'ultimo comma dell'articolo ministeriale il quale metteva una limitazione veramente odiosa, prescrivendo che il numero delle allieve di ciascuna classe. Insisto a considerare la scuola normale oltre che come una fabbrica di maestre, come scuola complementare, come scuola secondaria per la donna.

Ora, quale discapito abbiamo noi nel largheggiare con le esenzioni? Molto a proposito l'onorevole senatore Dini ha proposto di ritornare all'espressione ministeriale, più mite della frase sostituita dall'Ufficio centrale; vale a dire di considerare per l'esenzione la condizione poco agiata anziché richiedere la constatata povertà.

A me ripugna che si voglia porre un argine alla giovane sprovvista di mezzi a ricevere una istruzione che, oltre a farne una maestra, le può fornire un mezzo per campare la vita onestamente.

Sono state assai opportune le osservazioni

fatte ieri dall'onorevole senatore Mariotti a questo proposito.

Bisogna assolutamente che diamo la possibilità alla donna di istruirsi senza bisogno che essa vada a cercare la sua istruzione negli istituti clericali.

Ora, l'Ufficio centrale propone che le condizioni dell'esenzione siano stabilite da un apposito regolamento.

Io perciò non faccio proposte; mi limito ad una semplice raccomandazione, e prego il ministro che, in nome di un principio giusto, democratico, restringa il meno possibile la possibilità di scegliere in un vasto campo le migliori intelligenze e sia largo nelle disposizioni del regolamento che stabiliranno i punti di merito necessari per ottenere l'esenzione dalle tasse.

Quantunque abbia urtato colle ragioni addotte contro mura adamantine, tanto da parte dell'onorevole ministro che dell'Ufficio centrale, insisto nel ritenere che la scuola normale, e soprattutto la scuola complementare, oltre che essere una scuola professionale e una fabbrica di maestre, possa diventare molto utilmente un mezzo di cultura per la donna, mezzo che noi non abbiamo saputo offrire nel nostro paese in alcun altro modo.

Si noti poi che qualche allieva di più nella scuola non altera affatto l'economia, non porta nessuno sbilancio nei preventivi del signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna, relatore.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Io risponderò a parecchie osservazioni che furono fatte riguardo a questo articolo.

Veramente quella condizione di « constatata povertà » può essere forse un po' troppo dura, mentre il testo ministeriale che dice: « condizione poco agiata » corrisponde forse meglio allo stato attuale delle cose.

Vi può essere, per esempio, un impiegato con 2000 o 3000 lire di stipendio, che ha una famiglia numerosa e non si può dire che sia in condizione di « constatata povertà »; ma certamente è in « condizioni poco agiate » e tali che meritino di esser prese in considerazione.

E siccome la frase « condizione poco agiata » è comunemente adoperata nella legge Casati,

così l'Ufficio centrale recede dalla sua formola più severa e accetta la dizione ministeriale.

Vi è poi una parola nell'ultimo capoverso di questo articolo dove è detto: « il regolamento stabilirà le norme da seguirsi *indeclinabilmente* in tali esenzioni », parola che veramente è meglio levare.

Finalmente faccio ancora un'osservazione al collega senatore Pecile ed è questa: egli insiste, perchè la scuola normale abbia anche il carattere di scuola di cultura.

Io poco fa ho dichiarato anche al senatore Dini, che non ho difficoltà di ammettere, al mio modo di vedere, che vi entrino in una scuola anche delle giovani che non aspirino addirittura a diventar maestre, purchè non soverchino; se no il carattere della scuola si altererà inevitabilmente.

Entro certi limiti non ho nessuna difficoltà che vi entrino anche delle altre.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io non mi oppongo punto alla restituzione nell'art. 17 di quella mite locuzione che già si trova nella legge Casati; di scriverò cioè « condizione poco agiata », invece di « constatata povertà ».

Ma è evidente che la sostituzione di una locuzione all'altra apre più facile adito a queste esenzioni da tassa; laonde, restituita in questa parte la proposta ministeriale, credo che convenga restituire anche il secondo paragrafo dell'art. 17 come lo avevo proposto il ministro; vale a dire che il numero delle esenzioni non possa essere maggiore di un quarto per ciascuna classe.

Essendomi trovato in qualche pubblica amministrazione, che dovea trattare queste cose, ho visto in pratica come siano frequenti le domande della esenzione, anche da parte di famiglie più o meno agiate.

Sostituita la locuzione « condizione poco agiata » a quella di « constatata povertà » la strada si allarga; e quindi parmi ben fatto, tanto per ragione di severità amministrativa, quanto per interesse del bilancio, che sia restituito il paragrafo che aveva proposto il signor ministro, cioè che il numero delle esenzioni non possa essere maggiore di un quarto per ciascuna classe.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Mi dispiace di dover contraddire l'onor. senatore Finali, pel quale ho tanto rispetto, e che porta in quest'aula tanta autorità e tanta esperienza. Ma credo che col regolamento il Ministero potrà benissimo mettere quei giusti limiti che valgano a fare in modo che la scuola non ecceda e non si snaturi, come temeva poco fa l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, senza ricorrere alla limitazione del quarto per ogni classe, che è stata con così buone ragioni combattuta nella relazione dall'Ufficio centrale.

Non ho fatto proposte, ho solo raccomandato al ministro che quando dovrà redigere il regolamento abbia in mente il doppio intento di questa scuola.

Per mezzo dei punti di merito egli potrà benissimo regolare il più ed il meno nella frequentazione delle allieve che non intendano di diventare maestre, e ciò varrà assai meglio della limitazione del quarto che per me non regge alla critica, come benissimo ha dimostrato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Vorrei innanzi tutto assicurare l'onor. Finali per quella restituzione della parola « poco agiata » da noi fatta invece della « condizione di constatata povertà ».

Io faccio parte da molti anni del Consiglio accademico dell'Università di Roma, il quale naturalmente fra gli altri compiti ha quello appunto di stabilire l'esenzione degli studenti dalle tasse scolastiche. Io posso assicurare, che la condizione della povertà è sempre stata considerata come una condizione affatto secondaria. Che voi diciate povertà o condizione poco agiata, tutti i Consigli accademici, ed in generale tutte le Commissioni largheggiano su quel punto per quanto possa essere anche dura la parola.

La vera condizione, che deve servire per stabilire la esenzione dalle tasse, sono i punti di merito. Ed è cotesta una condizione dirò tassativa. Nell'Università, per esempio, è detto che chi vuole avere l'esenzione dalle tasse deve avere in media 27 punti, e che in nessun esame debba avere ottenuto meno di 24 punti.

Vi sono dei casi qualche volta, nei quali uno potrebbe avere in media 26 punti e 99 cente-

simi e l'esenzione; non la ottiene più. Quella è una condizione tassativa ed è la più sicura per ottenere una certa uniformità nello stabilire la esenzione. Faccio osservare ancora una cosa all'on. mio amico Finali, cui probabilmente è sfuggita una considerazione, che io ho fatto nella relazione. Se si volesse dire un quarto, per poco che si conosca il nostro paese; il dire alle Commissioni: non dovete superare il quarto, significa: dovete raggiungere il quarto, ed il quarto sarà concesso regolarmente e sempre. Non si rifiuterà mai a nessuno l'esenzione dalle tasse, se esso rientra nel quarto qui contemplato.

Ora supponete che nella prima classe normale questo quarto sia raggiunto; si passa dalla prima alla seconda classe; e quelli che erano esenti dovrebbero esentati, se hanno dato bene i loro esami ed hanno fatto il loro dovere: ma che cosa avviene? Avviene che la classe superiore è meno frequentata della inferiore; ci sono i deboli che sono stati bocciati e che devono ripetere il corso; voi trovate in tutte le scuole questo carattere; che più si va in su e più diminuisce il numero degli allievi.

Dunque questi che formavano il quarto nella classe inferiore, quando passano alla classe superiore; non sono più un quarto; ma un terzo, forse la metà. Ed allora o dovete bucare la legge o dovete obbligare alcuni degli allievi a perdere l'esenzione dalle tasse e non per colpa loro. Io credo che questa sarebbe una vera ingiustizia e che il ministro si troverebbe poi imbarazzato ad uscire fuori da questo ginepraio. Mentre invece, se il ministro col suo regolamento stabilisce delle norme severe, ma giuste e tassative in punti di merito, io credo che tutto procederà molto più regolarmente.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione. La *constatata povertà* certo è troppo; il *poco agiata* è un po' vago; ma io credo, come crede il relatore, che a questo si rimedierà determinando il numero dei punti che bisogna raggiungere per regolamento, e che del resto è determinato dalla legge, quando dice *singolare profitto*. Certamente non può essere il 9 perchè sarebbe troppo, nè il 7 che è poco più della mediocrità; saranno dunque gli 8/10. Sarà da ve-

dersi se gli 8/10 si debbano intendere complessivamente o per ciascuna materia.

Ma io credo che la norma, l'argine per contenere queste concessioni, queste esenzioni, debba essere il profitto negli studi, ed a ciò io credo si debba provvedere col regolamento; perciò non temo la frase *condizione poco agiata*, anche senza quel comma che il senatore Finali proponeva di ristabilire nel testo dell'Ufficio centrale.

Io credo che, determinando bene le norme di queste esenzioni, e soprattutto attenendosi al profitto, le esenzioni rimarranno nel limite ora assegnato.

Del resto faccio presente al Senato, che i calcoli finanziari sono stati fatti tenendo larghissimo conto delle esenzioni, tanto che io credo non potranno all'atto pratico fallire.

PRESIDENTE. Insiste, onor. Finali, nella sua proposta?

Senatore FINALI. Non ho fatto e non faccio nessuna proposta, onorevolissimo signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti il primo emendamento, che è quello di sostituire nel primo paragrafo alle parole « in condizione di constatata povertà » le altre « di condizione poco agiata ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la parola nel secondo paragrafo « indeclinabilmente » di cui è proposta la soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 17 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Possono essere istituiti corsi complementari e scuole normali provinciali, comunali o di enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge e del regolamento che ne determinerà l'attuazione: però gli alunni e le alunne devono sostenere gli esami di licenza innanzi a commissari designati dal ministro, retribuiti dagli istituti.

Le attuali scuole normali pareggiate, comunali o provinciali, hanno il diritto di mantenere il pareggiamento quando una ispezione governativa dimostri che si sono in tutto conformate alle prescrizioni della presente legge.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

..(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Col 1° gennaio 1894 cessa ai comuni e alle provincie l'obbligo di versare nelle Casse dello Stato il contributo, che, per speciali convenzioni, gli danno per il mantenimento di scuole normali (allegato 5).

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Propongo sieno tolte le parole (allegato 5) che si riferivano ad un allegato del progetto ministeriale, che nella legge non esiste, e quindi la citazione non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Sta bene. Del resto si tratta di un semplice errore di stampa.

Pongo quindi ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto, ben inteso colla soppressione delle parole (allegato 5) lasciate a quel posto per equivoco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggò l'art. 20.

Art. 20.

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1893 per gli aumenti di stipendio agli insegnanti delle scuole normali e de' corsi complementari uniti ad esse: per ciò che concerne l'abolizione, la trasformazione e l'istituzione di scuole normali avrà effetto dal 1° luglio 1893 al 1° ottobre 1895.

Gli insegnanti delle scuole normali inferiori, che sono abolite, i quali siano forniti di titoli legali, dovranno a mano a mano entrare nel nuovo ruolo delle scuole normali determinato dalla tabella A, e dal giorno che vi entreranno

conseguiranno l'aumento di stipendio, relativo all'ufficio loro assegnato.

Gli insegnanti, di cui gli stipendi sono accresciuti, conservano gli aumenti sessennali già conseguiti senza pregiudizio di quelli in corso.

Ai direttori che, per l'applicazione di questa legge, non conseguissero lo stipendio cumulato di cui ora godono, la differenza sarà conservata a titolo di assegno.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Proporrei un lievissimo emendamento. L'articolo proposto dice che la presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1893; ma al 1° luglio siamo molto vicini, e c'è il caso che la Camera alla quale deve andare questo progetto di legge, non possa approvarlo entro questo tempo.

Mi pare quindi che sarebbe meglio di fissare, per esempio, il 1° gennaio 1894, se no molto probabilmente il progetto dovrà tornare al Senato espressamente per questo.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Se il progetto di legge avrà l'approvazione del Senato, io spero che l'altro ramo del Parlamento vorrà approvarlo in questa sessione. Del resto prego l'onor. Dini a riflettere che, se non potrà essere approvato entro il 1° luglio 1893, non c'è nessuna speranza che sia approvato entro il 1° gennaio 1894.

Quindi lascerei 1° luglio 1893.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Volevo fare una osservazione.

Potrebbe darsi, che la Camera dei deputati non approvi adesso il progetto, ma l'approvi nei primi di luglio. Allora io direi piuttosto che andrà in attività col 1° ottobre, cioè col nuovo anno scolastico.

Senatore PECILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PECILE. Al terzo comma di questo articolo è detto: « Gli insegnanti delle scuole normali, i di cui stipendi sono accresciuti, conservano gli aumenti sessennali che godono. » che la seguente forma renderebbe il
Credo

concetto più chiaro: « Gli insegnanti, di cui gli stipendi sono accresciuti, conservano gli aumenti sessennali, già conseguiti, senza pregiudizio di quelli in corso ».

Altrimenti questo articolo, per taluni, anziché di vantaggio, potrebbe essere di discapito.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'emendamento del senatore Pecile.

Senatore BLASERNA, *relatore*. L'accetta anche l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Al primo paragrafo di questo articolo si è dunque proposto di sostituire alle due date che vi si leggono, cioè « dal 1° luglio 1893 al 1° ottobre 1895 » le seguenti: « dal 1° ottobre 1893 al 1° ottobre 1895 ».

Chi approva queste modificazioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al terzo paragrafo il senatore Pecile propone si dica: « ... conservano gli aumenti sessennali già conseguiti, senza pregiudizio di quelli in corso ».

Chi approva questa aggiunta al terzo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 20 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Le disposizioni relative ai posti di studio avranno vigore dal 1° luglio 1893.

Gli alunni e le alunne, che godranno posti di studio al 1° luglio 1893, li conserveranno, secondo le norme della legge 13 novembre 1859 e del regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1889, sino al termine de' loro studi.

Nel secondo paragrafo di questo articolo, in correlazione di ciò che fu fatto nell'articolo precedente, bisogna sostituire « 1° ottobre », a « 1° luglio ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 21 con questa sostituzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Entro l'anno 1894 potranno ancora ottenere la patente per titoli coloro, che si trovano nelle

condizioni indicate dal regio decreto del 23 luglio 1892. Dal 31 dicembre 1895 non si concederanno patenti se non per esami.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Farei osservare all'onor. ministro se non gli pare, che sia un po' dura questa condizione posta nell'art. 22. In esso si dice che entro l'anno 1894 potranno ancora ottenere la patente per titoli coloro che si trovano nelle condizioni indicate dal regio decreto, ecc.

All'Ufficio centrale pare un poco breve il termine di un anno solo.

Forse converrebbe allargare un po' di più questo termine.

Noi abbiamo realmente una fiumana che bisogna frenare, ma non bisogna frenarla troppo duramente, perchè se no minaccia di straripare.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto. Dirò anche le ragioni per cui questa disposizione si è introdotta nella legge. Veramente la legge Casati non ammette che si concedano patenti se non per esami. Con un regolamento promulgato bensì, poco dopo che la legge fu estesa alle provincie lombarde, fu statuito che la patente si potesse concedere anche su titoli, e tale regolamento durò in vigore fino al febbraio 1888, se non erro, fin quando insomma uno de' miei predecessori lo abolì per ritornare alle prescrizioni della legge. Le quali prescrizioni sono bensì impossibili ad eseguirsi per molte ragioni che è inutile lo enumerare. Con un decreto reale io ristabilii la condizione delle cose durata fino al 1888. Se non che la Corte dei conti mosse alcune obiezioni e il decreto fu registrato con riserva.

È dunque utile una disposizione di legge, sia che si limiti al 1894, sia si voglia prostrarla al 1895, perchè dà sanzione legislativa al decreto dell'ottobre 1892.

Del resto, io anche in questo mi rimetto all'Ufficio centrale e al Senato e non mi oppongo a che il termine sia prorogato fino al 1895.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Io proporrei quindi di dire: « Entro l'anno 1895, ecc. » e poi « Dal 31 dicembre 1895, ecc. ».

PRESIDENTE. Il relatore, d'accordo col signor ministro, propone che il limite sia portato dal 1894 al 1895.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 22 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io mi permetterei a questo punto di fare una raccomandazione al signor ministro.

Colla legge 25 febbraio 1892 egli ha provveduto all'aumento degli stipendi dei professori negli istituti classici; con questa legge ha disposto in modo che anche i professori e insegnanti delle scuole normali abbiano un corrispondente miglioramento.

Io faccio viva raccomandazione al signor ministro perchè provveda che anche gl' insegnanti degli Istituti tecnici e delle scuole tecniche conseguano quel pareggiamento che è ordinato dalla legge Casati, ed ottengano quel miglioramento cui hanno diritto in base alla stessa legge 25 febbraio 1892, che li vuole a parità degli insegnanti dei licei e dei ginnasi.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Io accolgo la raccomandazione del senatore Pecile, tanto più che essa è conforme all'obbligo che m'impone l'articolo 10 della legge del febbraio 1892.

Per quanto concerne le scuole tecniche, io mi propongo di presentare quanto prima all'uno o all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per il riordinamento delle scuole secondarie classiche il quale propone i modi di prov-

vedere all'aumento degli stipendi degli insegnanti delle scuole tecniche.

Quanto agli istituti tecnici, la cosa è un po' più difficile, perchè nella spesa concorrono le provincie e resterà quindi a vedere se esse vogliono, possano o debbano contribuire alla maggiore spesa, che porterebbe l'aumento degli stipendi. Ed altre difficoltà vi sono, che è inutile enumerare adesso.

Ad ogni modo, io assicuro all'onor. Pecile che anche questo è oggetto di studio, e che io cercherò di ottemperare alle raccomandazioni del senatore Pecile e alla prescrizione della legge del febbraio 1892 anche per quanto riguarda il personale degli istituti tecnici.

Senatore PECILE. Ringrazio il signor ministro della sua risposta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 23.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del ministro del Tesoro ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione che esso fa in nome del ministro del Tesoro, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94, il quale sarà trasmesso, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. È pervenuta all'Ufficio centrale una petizione del municipio di Lacedonia col numero 528.

Con questa petizione il municipio di Lacedonia chiede che la sua scuola maschile normale inferiore sia trasformata in una scuola normale maschile superiore.

Siccome noi abbiamo proposto, ed il Senato ha accettato, di togliere dalla legge tutti i nomi, noi non abbiamo nessuna ragione di occuparci di questa petizione. Quindi io propongo che sia inviata al signor ministro.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta il rinvio?

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che sia rinviata al ministro della pubblica istruzione la petizione del municipio di Lacedonia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge è rinviato alla votazione a scrutinio segreto per la tornata di lunedì.

Lunedì seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Istituzione dei collegi di probiviri;

Modificazioni alle leggi 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), sull'ordinamento del Genio civile, e 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche;

Modificazioni al capitolo 5° del titolo V della legge 13 novembre 1859 (scuole normali);

Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti.

II. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro dell'interno sulle condizioni della sicurezza pubblica nelle campagne di Palermo.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione delle spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per lire 808,500 e di diminuzioni di stanziamenti per egual-somma su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1892-93;

Autorizzazione di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 591,700 su alcuni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione della maggiore spesa di lire 70,000 sul capitolo n. 8, e delle diminuzioni di lire 60,000 sul capitolo n. 28, e di lire 10,000 sul capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 237,000 su alcuni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93;

Spesa straordinaria di lire 180,000 per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in Padova a sede della R. scuola di applicazione per gli ingegneri;

Aumento di lire 1,000,000 al fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio 1892-93 per la bonifica di Burana, pei lavori da eseguirsi dallo Stato ai termini della convenzione approvata con legge 30 dicembre 1892, n. 736;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 10,000 per la distruzione delle cavallette.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).